## SENATO DELLA REPUBBLICA

---- VI LEGISLATURA ----

## 308<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## GIOVEDÌ 11° LUGLIO 1974

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI, indi del Vice Presidente VENANZI, del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia e del Vice Presidente ALBERTINI

## INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIU-	CORTE COSTITUZIONALE
Deferimento di domanda all'esame della	Trasmissione di sentenze Pag. 15009
Giunta delle elezioni e delle immunità par- lamentari	DISEGNI DI LEGGE
CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEM- BLEA (Variazione)	Approvazione da parte di Commissioni permanenti
PRESIDENTE	Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente
COMMISSIONI PERMANENTI	Presentazione di relazione
Costituzione	Reiezione da parte di Commissione permanente
COMMISSIONE SENATORIALE D'INCHIE- STA (Proposta)	Trasmissione dalla Camera dei deputati . 15007
Deferimento di documento a Commissione permanente in sede referente per l'istituzione di una Commissione senatoriale di inchiesta	Discussione e approvazione:  « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214, concernente la distillazione agevolata dei
CONGEDI	vini da pasto di produzione nazionale»

TIPOGRAFIA DEI SENATO (1150)

Discussioni, f. 1136.

#### ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

11 Luglio 1974

(1706)	(Approvato	dalla	Camera	dei	depu-
tati) (	Relazione c	rale):			

	ARTIOLI													Pa	g.	150	19
	Balbo .															150	16
*	BUCCINI															150	30
	DE MARZ	I, †	.f.	re	lai	tor	e						15	009	€,	150	23
	GADALETA															150	31
*	Lobianco,						tar	io	c	li	St	at	o		-		
*			Sot	tos	seg	re								pе	er		25
*	LOBIANCO,	ura	Sot e	tos le	seg e f	re	est	е						$p\epsilon$	er	150	
*	LOBIANCO, l'agricolt	ura	Sot e	tos le	seg e f	re or	est ·	e		:	:		15	<i>pe</i> 028	er 3,	150 150	29

#### Votazione:

« Tutela dell'ordine pubblico e misure di prevenzione contro la criminalità » (16), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « Nuove norme contro la criminalità » (1422), d'iniziativa del senatore Bartolomei e di altri senatori; « Nuove norme per la prevenzione e repressione della criminalità organizzata» (1497), di iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori (*Relazione orale*).

### Approvazione del disegno di legge n. 1422:

	AGRIMI													
	Branca								•					. 15054
	DE CAROLI	S,	re	la	tor	·e								. 15035
	LICINI .													. 15049
	Mariani													. 15043
*	SABADINI													. 15051
	VALITUTTI													. 15045
	ZAGARI, Mi	ini.	str	ю.	di	gra	azi	ае	gi	us	tiz	ia		. 15039

#### INTERROGAZIONI

Annunzio							. 15060

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

11 Luglio 1974

## Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

PINTO, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato. Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

#### Congedi

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo per un giorno il senatore De Luca.

## Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

Deputati Serrentino; Allegri ed altri. — « Proroga dei termini previsti dagli articoli 21 e 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio » (1713);

Deputati Anderlini ed altri. — « Concessione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore dell'Istituto per lo studio della società contemporanea (ISSOCO) » (1714);

« Applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea relativi al trasporto di viaggiatori su strada tra gli Stati membri » (1715);

Deputato MAMMÌ. — « Modifiche all'articolo 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio » (1716);

« Modifiche alla legge 19 maggio 1967, n. 378, sul rifornimento idrico delle isole minori » (1717).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

DE MARZI ed altri. — « Integrazioni alla legge 14 febbraio 1974, n. 62, relativa ad alcune modifiche del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale » – (1698), previ pareri della 5ª, della 6ª, e della 9ª Commissione;

alla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura):

DE MARZI ed altri. — « Norme in materia di contratti agrari » (1699), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione.

#### Annunzio di presentazione di relazione

PRESIDENTE. A nome della 10<sup>a</sup> Commisione permanente (Industria, commercio, turismo), il senatore Alessandrini ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Assegnazione al Comitato nazionale per

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

11 LUGLIO 1974

l'energia nucleare di un contributo ordinario di lire 60 miliardi per l'anno 1974 » (1503).

# Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E. Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

- 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):
- « Provvidenze in favore dell'editoria giornalistica per il 1973 » (1670) (Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati);
- 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro):
- « Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale di custodia dei canali demaniali » (1023) (Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati);
- 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

SAMMARTINO ed altri. — « Modifica dell'articolo 2 della legge 21 giugno 1964, n. 463, concernente la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche» (1546);

« Integrazione della spesa per la costruzione dei ponti stabili sul fiume Po » (1615) (Approvato dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati);

Santalco ed altri. — « Modifica dell'articolo 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1969, n. 393, modificato dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 » (1648), con il seguente nuovo titolo: « Modifica degli articoli 79, 81 e 88 del testo

unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificati dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62 ».

## Annunzio di reiezione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

PRESIDENTE. Nella seduta di ieri, la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport) non ha approvato il disegno di legge: Romagnoli Carettoni Tullia ed altri. — « Modificazioni all'articolo 21 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, recante norme per la tutela delle cose di interesse artistico o storico » (759-B).

## Annunzio di deferimento di documento a Commissione permanente in sede referente

PRESIDENTE. Il seguente documento è stato deferito in sede referente:

alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

VALITUTTI ed altri. — « Istituzione di una Commissione senatoriale d'inchiesta sullo svolgimento del servizio delle poste » (*Documento* XII, n. 5), previo parere della 1ª Commissione.

## Annunzio di deferimento all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di domanda di autorizzazione a procedere in giudizio

PRESIDENTE. La domanda di autorizzazione a procedere in giudizio annunciata nella seduta del 1º luglio 1974 — Doc. IV, n. 119 — è stata deferita all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

ASSEMBLEA - RESCONTO STENOGRAFICO

11 Luglio 1974

## Annunzio di sentenze trasmesse dalla Corte costituzionale

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale, con lettere del 9 e 10 luglio 1974, ha trasmesso copia delle sentenze, depositate nella stessa data in Cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 497, primo comma, del codice di procedura penalé, nella parte in cui non prevede come legittimo impedimento della comparizione all'udienza la detenzione all'estero (Sentenza n. 212 del 27 giugno 1974) (Doc. VII, n. 83);

dell'articolo 71 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), nella parte in cui esclude l'applicazione degli articoli 304-quater e 390 del codice di procedura penale (Sentenza n. 217 del 27 giugno 1974) (Doc. VII, n. 84);

dell'articolo 8, penultimo comma, del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, limitatamente alla parte in cui si riferisce al soggetto che, pur avendo l'assicurazione, è sorpreso a cacciare privo dei soli documenti dimostrativi (Sentenza n. 218 del 27 giugno 1974) (Doc. VII, n. 85);

dell'articolo 76, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, nella parte in cui non riconosce il diritto alla pensione indiretta di guerra alla madre passata a nuove nozze successivamente alla morte del figlio (Sentenza n. 221 del 27 giugno 1974) (*Documento* VII, n. 86);

degli articoli 1, 166, 168, n. 5, 178 (così come costituito dall'articolo 1, n. 2, della legge 14 marzo 1952, n. 196) e 251 del regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 (Approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni), e degli articoli 1, 183 e 195 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico

delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte relativa ai servizi di radiotele-diffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche (Sentenza n. 225 del 9 luglio 1974) (Doc. VII, n. 87);

degli articoli 1, 183 e 195 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (col quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nelle parti relative ai servizi di televisione via cavo (Sentenza n. 226 del 9 luglio 1974) (Doc. VII, n. 88).

I predetti documenti saranno inviati alle Commissioni competenti.

# Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214, concernente la distillazione agevolata dei vini da pasto di produzione nazionale » (1706) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214, concernente la distillazione agevolata dei vini da pasto di produzione nazionale », già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale il Senato ha autorizzato la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

D E M A R Z I , f. f. relatore. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, domando anzitutto venia se invece del senatore Boano parla il sottoscritto che in questa materia è meno competente. Oltre la capacità del senatore Boano c'è anche la sua origine da una caratteristica provincia viticola, che gli avrebbe certamente fatto fare una relazione migliore della mia. Sarò breve, anche perchè su questa materia abbiamo già discusso in que-

11 Luglio 1974

st'Aula in occasione dell'approvazione del decreto-legge per la distillazione delle pere e delle mele. In quell'occasione si cercò di inserire nel provvedimento per le pere e le mele, con un emendamento presentato dal senatore Scardaccione, anche la distillazione del vino. Quindi si è già avuta occasione di discutere sul tema. Si rimandò al provvedimento specifico che il Governo si era impegnato di fare e che oggi è sottoposto alla nostra approvazione.

Premetto subito che bisogna respingere le critiche che vengono fatte al Governo per il ritardo con cui si fa fronte al provvedimento. Sono il primo a riconoscere che certamente se il provvedimento fosse stato approvato nel mese di aprile o di maggio avrebbe avuto maggiore efficacia, ma il Governo già da aprile cercò di inserire questo provvedimento nell'ambito dei regolamenti comunitari così come è previsto dal MEC.

Purtroppo nel mese di aprile il Mercato comune non riconobbe che il prezzo del vino in Italia fosse al disotto del prezzo di difesa e per quanto il Governo abbia insistito ed abbia cercato di fare ogni sforzo per varare il provvedimento non vi è riuscito. Indubbiamente nel quadro del Mercato comune le agevolazioni sono migliori sia perchè è più complesso, sia perchè noi veniamo a beneficiare dei contributi FEOGA; quindi il Governo ha fatto bene a cercare di inserire questo provvedimento nel quadro comunitario.

Come dirà certamente il Sottosegretario, in rappresentanza del Governo, questo provvedimento è stato accolto solo ora dal Mercato comune, ciò che non fu possibile in primavera, e pare che sia per essere varato. Anche per tale considerazione il Governo ha fatto bene nelle more di questo provvedimento, tra quello del Mercato comune ed il vuoto che c'era in Italia, ad emanare un decreto che ha già pontato dei benefici. Infatti dai dati che abbiamo già dalla promulgazione del decreto — circa un mese e mezzo fa — si è avuto un movimento che si calcola in circa un milione di ettolitri di vino che vengono portati alla distillazione.

Le ragioni del provvedimento sono due; la prima è rappresentata dalla produzione

particolarmente difficile dell'annata 1973. Questa infatti è stata un'annata come quantità di vino buona; anche se le statistiche danno dei dati inferiori al 1972, giudico che la produzione sia stata superiore. Perchè esprimo questo giudizio? Dico questo perchè nel 1973, quando sono stati fatti calcoli statistici, cessarono di funzionare gli uffici delle imposte di consumo i quali ricevevano le denunzie. Pertanto le denunzie del 1973, poichè non hanno trovato un loro collocamento presso tali uffici comodi e presenti in ogni comune, sono inferiori alla realtà. Molti non si sono preoccupati di mandare tali denunzie agli uffici dell'Ispettorato agrario o della repressione frodi come era stato stabilito. Quindi, secondo me, la quantità dell'annata è stata superiore a quella risultante dalle statistiche. Ma la viticoltura ha avuto una particolare situazione difficile in quanto si è avuto un periodo buono di vendemmia nella prima parte di settembre, poi vi è stata una specie di alluvione ovunque che ha rovinato la seconda parte della vendemmia danneggiando la produzione e facendo pesare sul mercato vinicolo una parte di produzione di vino non di grande qualità. Sappiamo benissimo che quando su un mercato, specialmente in questo settore, vi è una certa quantità di produzione scadente, questa incide su quella buona.

Inoltre dobbiamo tener conto — ed è questo il secondo fattore di difficoltà del mercato — della diminuzione dell'esportazione. Nel 1972 avevamo esportato 12 milioni e 600 mila quintali di vino; nel 1973 ne abbiamo esportati 9 milioni 500 mila. Pertanto vi è stata una riduzione del 28 per cento. Inoltre nei primi due mesi del 1974 vi è stato un ulteriore calo nell'esportazione che è preoccupante. Infatti, contro i 2 milioni 600 mila quintali del primo bimestre del 1973, nel primo bimestre del 1974 sono stati esportati solo un milione 273 mila quintali.

A tutto ciò si è collegata una diminuzione di prezzi che sono stati inferiori a quelli del 1972 e 1973, arrivando per i vini bianchi, che sono quelli che hanno più sofferto nella qualità e nella raccolta delle uve, a riduzioni ad-

11 Luglio 1974

dirittura del 25 e del 30 per cento: e questo in un momento di aumenti di costi.

Da parecchio tempo nell'ambiente viticolo le cantine sociali, le associazioni di produttori viticoli, i consorzi hanno fatto pressione presso le autorità governative per questo provvedimento d'urto che è necessario e
che viene preso nei momenti di difficoltà.
Era stato preso anche nel 1972; quindi il Ministero dell'agricoltura ha fatto bene a promulgare il decreto che anche noi, allorquando si trattò del provvedimento relativo alle
pere ed alle mele, avevamo cercato di inserire.

Il provvedimento che ci viene dalla Camera ha subìto già delle modifiche che ritengo utili e migliorative. Il decreto-legge parlava di un contributo a favore della quantità di prodotto che andava alla distillazione di 320 lire a grado. Per l'interessamento dello stesso rappresentante del Governo qui presente, il contributo è stato portato a 400 lire a grado. Mi soffermo su questo punto per far presente che le associazioni interessate, dalle cantine sociali alle organizzazione cooperative, ritenevano che il prezzo in cui potevano star dentro per smaltire il prodotto senza avere grave danno si aggirasse attorno alle 1.000—1.100 lire a grado. Se noi allora osserviamo che le trattative che sono state fatte finora vanno dalle 600 alle 650 lire il grado più le 400 che oggi confermeremo con l'approvazione di questo provvedimento, arniviamo alle 1.000—1.050 lire, cifra che pressappoco corrisponde alla richiesta delle organizzazioni interessate. Penso pertanto che su ciò tutti siano favorevoli, anche se qualcuno dirà che si potrebbero stabilire 500, 600 o 1.000 lire: tale corsa alle cifre si ispira più a criteri demagogici che alla realtà pratica.

L'articolo 1 stabilisce che i benefici possono essere goduti attraverso le forme organizzate, cioè le cooperative, le associazioni, i consorzi; il singolo non può far domanda per avere la possibilità di portare il prodotto alla distillazione. Su quest'argomento ci sono notevoli polemiche perchè si ritiene che si facciano ingiustizie e discriminazioni non consentite dalla nostra Costituzione. Non si tratta di discriminazioni: il beneficio della distillazione viene goduto da tutti se una certa quantità di vino viene portata via dal mercato. L'importante è portare via dal mercato una certa quantità di vino nel più breve tempo possibile, nella forma più semplice e dinamica. Oltre alla preferenza alle forme organizzate (penso che nessuno abbia dubbi sul fatto che dobbiamo tendere a che l'ambiente agricolo, in modo particolare, si organizzi e non resti individualista e scompaginato) smentisco la tesi che si faccia una discriminazione, perchè il beneficio di portar via un certo numero di quintali di vino, di minor pregio, dal mercato lo ricevono tutti gli altri; più si fa presto e più si canalizza in forma organizzata questa distillazione.

Coloro poi che sostengono che bisognava prevedere sin dall'inizio che anche i singoli potessero far domanda non tengono conto della realtà: pensate solo al numero delle domande e all'utile che ne ricaverebbero coloro che speculano, perchè questo potrebbe andare a favore dei singoli che, come nel miracolo di Cana, fanno diventare acqua il vino attraverso le sofisticazioni. Stabilendo invece che i benefici possono essere goduti solo attraverso forme consorziali e cooperativistiche credo che il controllo sia più facile perchè si tratta di poche migliaia di domande da esaminare ed inoltre gli stessi organismi sono facilmente controllabili. Bisogna poi tener conto che si tratta di agevolazioni indirette: l'ente cooperativistico, che ha maggior quantità di prodotto da vendere, non è che faccia un grande guadagno. L'organizzazione cooperativistica realizza un guadagno perchè vende una parte di questo vino di poca o di cattiva qualità per avere il beneficio sulla rimanente quantità. La cantina sociale di qualsiasi provincia non vende alla distillazione tutta la sua produzione, ma cercherà di vendere la parte peggiore per avere il beneficio indiretto sul resto. E di questo beneficio poi godranno tutti gli altri, anche i singoli. Infatti della ripresa del mercato, che già segnaliamo in questo primo mese di attuazione del decreto-legge, hanno goduto tutti i viticoltori italiani.

Assemblea - Resoconto stenografico

11 Luglio 1974

Ho fatto questa premessa perchè con ciò anticipo, in fondo, le osservazioni che saranno fatte da altri colleghi.

L'articolo 2 prevede che le bollette debbono essere convalidate dall'UTIF. Se queste domande vengono incanalate attraverso le forme organizzate, voi capite che il controllo dell'UTIF può anche essere possibile, ma se si ammettono milioni di domande individuali non si può certamente fare nessun controllo. (Interruzione del senatore Pistolese). Bisogna essere pratici, senatore Pistolese. Voi protestate per il cattivo funzionamento dell'apparato statale, ma poi non volete agevolarlo. Oggi l'UTIF non ha la possibilità di controllare tutte le domande dei viticoltori italiani: questo significherebbe non far niente. Bisogna tenere presente che questo è un provvedimento d'urto, non rappresenta la soluzione del problema vitivinicolo: è una specie di ossigeno che viene dato all'ammalato, perchè possa riprendersi. Altri sono i provvedimenti di struttura con cui si guarda nella sua vastità tutto il problema viticolo c agricolo. Questo è un provvedimento urgente, anzi diciamo che è già in ritardo perchè era meglio farlo in aprile che adesso, in estate. Abbiamo spiegato per quali ragioni non è stato possibile farlo prima: ma adesso che è dinanzi a noi cerchiamo di non ritardarlo e soprattutto di non renderlo complicato.

L'articolo 3 dice che il Ministero dell'agricoltura provvede al pagamento dei contributi a coloro che hanno portato il prodotto alla distillazione. E passiamo alla parte finanziaria, anche per dare una spiegazione di carattere psicologico a coloro che non vogliono capire. Io invito la stampa e i critici che hanno sempre l'occhio puntato sull'agricoltura, che sembra che chieda sempre sussidi e aiuti, a leggere attentamente l'articolo 4. Chi lo legga senza la dovuta attenzione, vedendo che vengono stanziati 12 miliardi e 600 milioni potrebbe dire: ecco altri 12 miliardi a favore dell'agricoltura. È bene allora che si sappia che il Ministero anticipa, ma lo Stato non ci rimette niente, anzi ci guadagna. Infatti questi 12 miliardi e 600 milioni provengono dall'imposta di fabbricazione sul vino che va distillato; e poichè si calcola che circa 3 milioni di quintali vadano alla distillazione (e noi ce lo auguriamo) si prevede un'entrata per lo Stato di 24 miliardi: 3 milioni di quintali a dieci gradi di cui l'80 per cento in acquavite (è questa la strada che viene preferita dai distillatori), con 19 miliardi di entrata, e il 20 per cento in alcool che vanno a formare 5 miliardi di entrata. Quindi coloro che dicono che si tratta di un'altra legge di sussidio all'agricoltura sbagliano perchè non si tratta di un sussidio, ma di un anticipo, di un'entrata maggiore da parte dello Stato. Questa spiegazione credo sia dovuta, anche perchè come relatore, interpretando quanto è stato detto in sede di Commissione, debbo invitare il Governo a tener conto che, affinchè il provvedimento abbia un suo effetto pratico, non basta dare un aiuto al vino che va distillato, ma bisogna mettere in condizioni i distillatori di poter avere il credito per acquistare la merce. Altrimenti si corre il rischio che questi vitico!tori prima che abbiano il contributo dello Stato, prima che abbiano i soldi da parte dei distillatori, trattandosi specialmente di organi cooperativistici, si possono trovare in difficoltà in un'attesa che sia troppo lunga.

Siamo già vicini alla campagna viticola del 1974 e ormai tra sessanta giorni all'incirca in alcune zone d'Italia comincerà la vendemmia. Quindi è necessario che per quanto riguarda la ristrettezza del credito, sulla cui necessità tutti sono concordi, dati i chiarimenti del Governo secondo i quali tale ristrettezza di volta in volta verrà aperta a seconda delle esigenze, sia data una preminenza di volta in volta a questo settore, perchè altrimenti il provvedimento rischia di non avere efficacia.

Onorevoli colleghi, termino auspicando che questo provvedimento — e ne sono quasi certo — sia approvato perchè sarebbe gravissimo che decadesse. Infatti esso già porta un modesto beneficio al settore vitivinicolo, che sarebbe poi nullo con conseguenze gravissime, spaventose e in primo luogo con una delusione che non sarebbe solo morale, ma anche di carattere economico, se tale provvedimento non venisse approvato.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

11 Luglio 1974

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Pistolese. Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, nella seduta di ieri, nella Commissione agricoltura, in un ampio dibattito abbiamo lungamente esaminato e discusso il decretolegge n. 214 da convertire in legge. Desidero dare atto al senatore Colleselli, al quale rivolgo il mio saluto e il mio augurio per la recente riconferma nella carica di Presidente della Commissione agricoltura, del garbo e dell'obiettività con la quale egli presiede ai nostri lavori e soprattutto per lo spazio che ci concede nella discussione di tutti i problemi che sono sul tappeto.

Nella seduta di ieri, dicevo, abbiamo evidenziato i lati positivi del provvedimento, almeno quelli che sono nelle intenzioni, negli intendimenti del Governo, per quanto riguarda una contribuzione da concedersi ai produttori agricoli che cedono alle distillerie i vini da pasto da essi prodotti: benefici che - anche questo è stato chiarito sia dal relatore che dal Governo - avvantaggerebbero non soltanto i produttori che cedono alle distillerie i loro prodotti — lo ha riconfermato pochi minuti fa il senatore De Marzi ma anche gli altri produttori che vedrebbero così ridotti i quantitativi esistenti sul mercato vinicolo con un possibile miglioramento dei prezzi di vendita. Premesso quindi che il provvedimento giova, o dovrebbe giovare, a tutti i produttori, conferenti o non conferenti, tutti avremmo un indiscutibile dovere: quello di essere imparziali e non creare diversificazioni o limitazioni nello stesso ambito produttivo. Ma così non è, onorevole Sottosegretario, e ne abbiamo lungamente discusso ieri.

Con questo disegno di legge noi stiamo sanzionando ufficialmente una diversità di trattamento tra i produttori singoli e le cooperative o organismi associativi e ciò in aperto contrasto con l'articolo 3 della nostra Costituzione e con le direttive comunitarie. Non ho bisogno di ricordare i termini dell'articolo 3, ma mai come in questo caso sono indi-

scutibili: « Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese ». Noi, invece, con questo provvedimento andiamo a stabilire che le cooperative o le associazioni di produttori hanno la precedenza, anzi l'esclusività sui benefici accordati con il disegno di legge in discussione.

Questo, signor Sottosegretario, è veramente assurdo. Stiamo violando la Costituzione in maniera palese ma, data la brevità dei termini e di tempi lunghi invece occorrenti per investire la Corte costituzionale, si pone e si vuol porre il paese di fronte al fatto compiuto: al fatto cioè illegittimo ma che non può essere dichiarato tale in tempo utile. Si commette una illegalità legalizzata perchè i benefici vengono immediatamente concessi e la dichiarata postuma illegalità non colpirebbe più nessuno per avvenuto esaurimento degli scopi voluti dalla legge.

Queste, signor Presidente, sono le cose che veramente discreditano le nostre istituzioni: il sopruso, il favoritismo, le discriminazioni fra i cittadini. Non siamo contrari in linea di massima — l'abbiamo già detto altre volte — alle cooperative ma non possiamo ammettere, almeno fino a quando non avrete cambiato la Costituzione con l'appoggio del Partito comunista, che la Costituzione sia sistematicamente violata, specificamente e in maniera particolare, in tutti i provvedimenti che interessano l'agricoltura.

Non è una mia affermazione, onorevole Sottosegretario, sono le sentenze che parlano. Sembra che non vi bastino le 4 sentenze della Corte costituzionale che hanno stracciato e gettato nel nulla la legge 11 febbraio 1971 sull'affitto dei fondi rustici; sembra che non vi bastino le 3 sentenze della Corte costituzionale che hanno stracciato le norme sul-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

11 Luglio 1974

l'enfiteusi (e dobbiamo ancora provvedere a coprire la vacatio legis); sembra che non vi bastino queste decisioni della Corte che ormai non dichiara più soltanto l'illegittimità ma vi indica anche i criteri che il Parlamento deve seguire per non violare ulteriormente la Costituzione.

Credo che questi elementi dovrebbero far arrossire chiunque abbia un minimo di dignità personale nella propria funzione, nell'espletamento del mandato parlamentare. Ma voi continuate imperterriti ad andare avanti nella violazione costante e sistematica della Carta costituzionale e quando ieri ho chiesto il rinvio di questo disegno di legge alla 1ª Commissione affari costituzionali affinchè il problema fosse affrontato e deciso in una sede particolarmente competente ed esperta tutti i Gruppi hanno votato contro. Per la verità e per gesto di onestà, voglio dare atto che molti senatori ieri hanno appoggiato la mia tesi. Il senatore Buccini, infatti, da uomo di legge e da gran galantuomo qual è, ha sostenuto apertamente che indubbiamente con questo disegno di legge si crea una disparità tra i singoli e le cooperative e che non è possibile prevedere questa discriminazione. Anche il senatore Balbo ha sostenuto le stesse tesi e il senatore Zanon, del quale tutti conosciamo la grande dirittura morale, inizialmente si è associato alle nostre richieste ma poi è sembrato convinto dalle argomentazioni certamente efficaci del valoroso senatore De Marzi; lo stesso senatore Cassarino si è associato a queste idee, oltre naturalmente ad un altro collega della maggioranza che aveva sollevato la stessa questione.

Come vedete vi era un certo schieramento nell'ambito della Commissione: un pò tutti erano perplessi di fronte ad un problema che, oltre a violare la nostra Carta costituzionale, viola le direttive comunitarie preesistenti e quelle che stanno per essere approvate in questi giorni. Ma poi, all'ultimo momento, al momento del voto, tutto è tornato come prima: la richiesta di rinvio alla 1ª Commissione affari costituzionali è stata respinta; l'emendamento modificativo da me presentato all'articolo 1 è stato ugualmente respinto.

La discriminazione tra i cittadini ha avuto così il crisma dell'approvazione perchè così è stato voluto dalle sinistre che detengono e controllano quasi tutto il mondo cooperativo, con l'aiuto e la partecipazione, non sempre disinteressata, di alcuni gruppi della sinistra democristiana.

Tutto ciò che ho detto, onorevole Sottosegretario, riguarda solo la violazione della nostra Costituzione. Ma c'è di più, c'è di peggio, se vi può essere qualcosa di peggio che violare la propria Costituzione. Quello che sto per dire, onorevoli colleghi, signor Presidente, rasenta l'assurdo.

## Presidenza del Vice Presidente VENANZI

(Segue PISTOLESE). Sembra impossibile che sia avvenuto in un paese civile che ha tradizioni giuridiche di secoli come il nostro.

Vi prego di ascoltare. Mentre il nostro Governo vara il decreto-legge in discussione, la Comunità europea accetta di dare contributi per la stessa ragione, per la distillazione agevolata dei vini da pasto, a valere sui fondi del FEOGA. Il Sottosegretario in Commissione (mi scusi, onorevole Sottosegretario:

ella è a conoscenza della stima che abbiamo per lei anche se da poco tempo interviene per il settore dell'agricoltura nella nostra Commissione) ci ha precisato gli accordi che sono stati raggiunti. In questi accordi — ella stessa lo ha detto — non si fanno discriminazioni tra agricoltori singoli e cooperative: i benefici vanno ai produttori singoli o associati; così avevamo chiesto noi e così oggi ancora chiediamo con il nostro emendamento che illustreremo successivamente.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

11 Luglio 1974

Ed ancora; il Governo ha proposto un emendamento aggiuntivo tendente a far decadere, automaticamente ed appena approvato a Bruxelles il nuovo regolamento con le nuove norme su questa materia, il decreto-legge che stiamo approvando in questo momento. E pensate che l'onorevole Sotto-segretario ci ha precisato che il regolamento della Comunità ha effetto dal « 15 luglio al 30 settembre », cioè entra in vigore tra « quattro giorni ».

Onorevole Sottosegretario, ho qui il resoconto sommario di ieri; da esso risulta che ella ha detto: «... da parte della Comunità economica europea è imminente l'adozione di un regolamento sulla distillazione agevolata dei vini; informo in particolare che le norme di detto regolamento avranno efficacia dal 15 luglio al 30 settembre...»; e ha indicato poi i premi, le percentuali di intervento eccetera.

Come voi notate, onorevoli colleghi, stiamo approvando in questo momento, convertendolo in legge, il decreto-legge n. 214 il quale tra quattro giorni automaticamente, nel momento in cui sarà pubblicato il regolamento comunitario a Bruxelles, sarà superato dalle nuove norme che scattano con un sistema diverso ma che soprattutto concedono piena parità di diritti sia all'agricoltore singolo sia a quelli associati. Invece voi in questo momento volete negare questo, come lo avete già negato ieri in Commissione.

Naturalmente, dopo le precisazioni fatte, c'è stata l'opposizione immediata da parte comunista, con appoggio fortissimo da parte di tutta la sinistra democristiana, imbarazzo del Governo, che ha poi ritirato l'emendamento che aveva presentato, emendamento che avevo dichiarato di appoggiare perchè mi sembrava coerente. Qualcuno ha anche detto addirittura che sarebbe stato bene rendere operativo il regolamento comunitario dopo i 60 giorni per dare prima corso ed esecuzione al presente decreto.

Tutto ciò cosa dimostra, onorevole Sottosegretario? Innanzitutto dimostra che l'attuale disciplina è in contrasto, oltre che con la Costituzione, come ho già dimostrato, con il nuovo regolamento comunitario nella materia. In secondo luogo dimostra che si vuole profittare di questo breve lasso di tempo per favorire apertamente le cooperative che il regolamento invece non pone in condizioni di favore rispetto al produttore singolo. In terzo luogo dimostra — quello che è peggio — che si vogliono proteggere gruppi di potere che essendo preventivamente a conoscenza del decreto-legge hanno già abbondantemente coperto con le scorte esistenti e incettate sul mercato il plafond, il tetto dei benefici concessi che invece, con il regolamento comunitario, andrebbero diversamente distribuiti.

Lei ci ha indicato delle cifre che non sto qui a ripetere ma che sono terribilmente indicative se pensiamo che una sola regione ha portato alle distillerie quasi un milione di ettolitri sui tre milioni in totale che si prevedono, con un distacco notevole rispetto ad una media di 50.000 ettolitri delle varie province; c'è una regione particolarmente favorita e il Sottosegretario l'ha citata ieri: si tratta della Puglia il cui ente di sviluppo ha una capacità organizzativa del mondo cooperativo che non esiste in alcun'altra regione italiana. È questo un merito degli organizzatori, ma alle spalle di questo fenomeno vi sono anche grossi interessi. Quindi tutti noi in Parlamento dovremmo mettere lo spolverino sulla discriminazione e sul favoritismo che violano non solo la Costituzione ma una direttiva comunitaria che già conosciamo e che tra quattro giorni entra in vigore automaticamente nel nostro paese. È come se dicessimo, onorevole Sottosegretario: facciamo presto prima che arrivi la polizia! È quasi come dire: affrettiamoci perchè tra pochi giorni questo imbroglio non lo potremo fare più.

Questa è la realtà; mi dispiace di denunziarla con una certa vivacità, ma ne sono personalmente convinto. Questo, onorevoli colleghi, è quanto si chiede al Parlamento quest'oggi. Noi intendiamo dissociare nella maniera più formale ogni nostra responsabilità da questo assurdo sistema di legiferare; denunziamo alla pubblica opinione, alla stampa di informazione questa continua violazione di norme costituzionali, internazio-

11 Luglio 1974

nali, comunitarie, ma soprattutto di queste norme morali, di quella morale vera che sola può far rispettare una grande democrazia, che non sia tale solo di nome ma che si traduca nel rispetto delle leggi e dei fondamentali principi di giustizia e di uguaglianza.

Il Gruppo del movimento sociale italianodestra nazionale ha presentato alcuni emendamenti, ed in relazione all'esito della votazione sugli stessi il Gruppo si riserva di esprimere il proprio definitivo voto su questo disegno di legge. (Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Balbo. Ne ha facoltà.

BALBO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, il comparto vitivinicolo dopo alcuni anni di espansione mostra i primi sintomi di una crisi addebitabile a cause di mercato e strutturali. I vini italiani trovano difficoltà ad essere collocati sul mercato comunitario, subendo la concorrenza di prodotti provenienti da paesi terzi. L'abbondante produzione di vini comuni da pasto italiani non trova quindi collocazione al consumo.

Questa produzione, specie quella delle cantine sociali e degli enti cooperativistici, rimane invenduta e crea presupposti per gli immancabili aiuti pubblici che Stato e regioni sono sempre pronti ad elargire quando si tratta di assicurare la sopravvivenza di un'agricoltura che non ha prospettive economiche e produttive. Invece di incoraggiare la riconversione strutturale, si insiste con aiuti come quelli che stiamo esaminando, che seppure sono adatti per situazioni contingenti e temporali, sono assolutamente sconsigliabili quando la crisi si attiene a problemi strutturali e cioè di produzione eccedentaria alle richieste del mercato.

Più che sostenere il prezzo dei vini con il contributo di lire 400 dato per ogni grado ettolitro di vino consegnato alle distillerie (tra l'altro bisogna tenere presente che i distillatori a conoscenza della concessione del contributo abbasseranno gli attuali livelli di prezzo di acquisto del vino per la distilla-

zione) il Governo dovrebbe garantire al produttore un prezzo minimo attraverso i meccanismi comunitari e nel contempo impostare, specie per le zone del Mezzogiorno, un serio piano vitivinicolo, come è stato fatto per il settore degli agrumi, per avviare la riforma strutturale delle aziende e per limitare l'estensione delle superfici coltivate a vite. In questo campo però il Governo segue una condotta per lo meno contraddittoria, che non mancherà di annullare i pochi vantaggi portati dalle norme in esame. Infatti, nell'ultima riunione dei Ministri degli esteri tenutasi a Lussemburgo il 25 giugno ultimo scorso, per definire gli orientamenti per le direttive sui problemi della politica mediterranea l'Italia avrebbe accettato le agevolazioni tariffarie per i vini di Algeria in cambio soltanto di un sostegno alla distillazione agevolata dei vini eccedentari. In altri termini i vini italiani subiranno una concorrenza più serrata da parte dei vini algerini con la prospettiva di accentuare la quantità da avviare alla distillazione con il conseguente aumento del costo dell'agevolazione dovuto anche alle fortissime spese per l'immagazzinamento e la conservazione degli alcoli prodotti. In questo caso il sostegno non potrà essere limitato solo ai vini prodotti dalle cooperative, ma occorrerà estenderlo a tutti i produttori. Secondo alcune voci — ed il Governo qui dovrebbe darne notizia al Parlamento — le proposte della Commissione CEE accettate anche dall'Italia si articolerebbero sui seguenti punti: concessione di un contingente di 3 milioni di ettolitri che entrerebbero nella Comunità a dazio zero pur nel rispetto del prezzo di riferimento; assicurazione del collocamento di tale contingente con intervento finanziario degressivo negli anni, a favore dell'Algeria in caso di mancato assorbimento di tale contingente.

È evidente che tali concessioni costituiscono, anche dal punto di vista finanziario comune, la capitolazione della politica agraria comune che, creata per difendere gli interessi economici dei produttori comunitari, si trova ora, sotto la spada di Damocle dei rifornimenti energetici, a dover difendere gli interessi dei produttori algerini.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

11 Luglio 1974

Alla scontata obiezione che il contingente di vino algerino per entrare nella Comunità, sia pure dazio zero, dovrà pur rispettare il prezzo di riferimento, è facile rispondere che oggi come oggi questo prezzo, preso sic et simpliciter, non ha più alcun valore perchè, mentre i costi di produzione del vino comunitario sono cresciuti di oltre il 35 per cento dall'inizio della regolamentazione comunitaria, i prezzi politici fissati dal Consiglio dei ministri, e fra questi anche come derivato i prezzi di riferimento, sono aumentati al massimo dell'8 per cento sempre nello stesso periodo.

Essendo ben noto che i costi di produzione nel Maghreb sono più bassi di quelli comunitari, non solo non si creano problemi per rispettare teoricamente — solo teoricamente in quanto sono noti i meccanismi per eludere la disciplina dei prezzi di riferimento in via pratica — detto prezzo, ma si verificherà che la Comunità favorirà una politica di dumping economico a danno dei vini comunitari ed a favore dei vini algerini sui mercati dei paesi terzi.

Infatti l'Algeria, essendosi assicurata il collocamento sui mercati della Comunità, anche con il contributo finanziario europeo, di una buona parte della sua produzione ad un prezzo non inferiore a quello di riferimento comunitario, e quindi rimunerativo per la produzione algerina, non avrà problemi a cercare di collocare sui mercati dei paesi terzi la restante parte della propria produzione in dumping economico e, quindi, in diretta concorrenza con i vini comunitari in quegli stessi mercati.

Se è vero, come è vero, che lo stato di necessità impone di dover fare concessioni per il vino al Maghreb e per esso all'Algeria, una proposta di compromesso potrebbe essere la seguente: acquisto ad un prezzo pari a quello di riferimento di un contingente di vino algerino di 3.000.000 di ettolitri da parte degli enti di intervento dei paesi membri. Detto quantitativo immagazzinato dagli stessi enti sarebbe: immesso al consumo, tale e quale, in caso di deficiente produzione comunitaria; avviato alla distillazione per non turbare il mercato dei vini comunitari; assegnato alle

industrie comunitarie di trasformazioni, quali per esempio la produzione di aceto di vino, prodotto ancora poco conosciuto, a causa del suo alto costo, sui paesi settentrionali della CEE.

Si ritiene che tutte e tre le ipotesi, salvaguardando gli interessi algerini, risulterebbero più accettabili ai produttori comunitari.

Per risolvere i problemi che i vini algerini eserciterebbero su quelli comunitari e sui paesi terzi non vi sarebbe che da estendere ni vini il meccanismo delle restituzioni comunitarie per riportare su uno stesso piano di concorrenzialità le offerte comunitarie con quelle algerine.

Non può, comunque, infine essere sottaciuto il gravissimo precedente che costituirebbe il concorso finanziario comunitario, sia pure degressivo nel tempo, per assicurare il collocamento del contingente nel caso di mancato assorbimento.

In parole povere la Comunità darebbe ai produttori algerini fondi che sono anche dei produttori comunitari e tutto ciò mentre agli stessi produttori comunitari, che alla costituzione di tali fondi concorrono, si negano quelle misure di tutela economica della produzione, principio sancito dal trattato di Roma.

Provvedimento parziale quello in esame che non risolve se non provvisoriamente e limitatamente le necessità del nostro mercato vinicolo particolarmente pesante in certe zone del nostro paese.

I veri problemi sono quelli del ridimensionamento della nostra produzione con il ridimensionamento della coltura della vite in quelle zone, e quello della sofisticazione dei vini.

Da tempo si constata una diminuzione del consumo del vino sia in casa nostra che in Europa. In Francia, per esempio, il consumo è in diminuzione.

L'esame della situazione vinicola nel settore europeo è dunque caratterizzato da un apparente squilibrio fra produzione in aumento e consumo in diminuzione.

È una situazione questa che tutti i produttori di uve e di vini in Italia dovrebbero seriamente meditare per non crearsi facili illusioni, per evitare grosse delusioni e soprat-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

11 Luglio 1974

tutto per cercare di orientare la propria produzione verso le esigenze dei diversi paesi europei. Problemi questi di importanza grandissima che debbono essere preventivamente denunciati.

Ora ho visto vigneti nelle Puglie piantati persino in riva al mare per produrre vini che ormai si sa non sono accetti dal mercato sia interno, sia europeo.

Oggi si tende a bere vino di scarso colore e di non eccessivo grado alcoolico (11-13°). I vini prodotti in quelle zone non hanno queste caratteristiche: sono per la maggior parte ricchissimi di colore e con elevato tenore alcoolico (16-17°), quindi non adatti come tali ad essere graditi dal consumatore europeo. Adatti per contro a creare quel supero di invenduto che ci preoccupa e che ci porta a rimediare con un provvedimento che non esito a definire tampone, quindi non adatto a risolvere i veri problemi del supero di produzione che, come ho già detto, sono altri.

Il vero problema, onorevoli senatori, è quello di indirizzare, anche con provvedimenti legislativi, l'agricoltore di quelle zone ad orientare la sua produzione su altri prodotti maggiormente richiesti dal mercato europeo, che è quello che, in definitiva, può e deve maggiormente assorbire i nostri prodotti.

Non bisogna insistere nel voler produrre ciò che il mercato non richiede, ma ristrutturarsi.

Lo stesso problema si ripropone non solo per la vite ma per le nostre arance che l'Europa non vuole più, per i mandarini che seguono la stessa sorte, ed oggi per i vini a elevato grado alcoolico e colore che il mercato internazionale rifiuta ed il nazionale accetta in quanto sono il prodotto base per la sofisticazione.

Ed io presumo cosa capiterà a questi vini quando la legge contro le sofisticazioni dei vini entrerà in vigore.

Non è cosa impossibile da affrontare quella del ridimensionamento delle colture o quello della loro mutazione. È stato dimostrato che molto si è saputo fare in altre zone in merito a questo problema.

Vedete colleghi, in certe zone della mia provincia, in circa 50 anni si sono cambiate, e con vantaggio, ben tre volte le colture, passando dalla vite producente un prodotto di scarso mercato e di poco prezzo per la sua ricca quantità di succo ma pochezza di zucchero, alla coltura delle pesche, con risultato migliore e portando l'economia della zona ad alto livello. Quando poi la richiesta delle pesche è venuta a mancare con danni considerevoli, ebbene si è passati alla produzione su scala delle prugne; sono nati gli essiccatoi e l'economia della zona è ancora sulla cresta dell'onda. Sono cose possibili, bisogna solo sentirle e provvedere.

Dovremmo metterci in mente che commercialmente occorre poter offrire ciò che il mercato richiede e non ciò che a noi torna comodo. Se ci avvieremo su questa strada, saranno moltissimi miliardi in sovvenzioni e contribuzioni che si risparmieranno per destinarli a migliore impiego nell'interesse comune e nel preminente interesse dell'agricoltura italiana.

Scusatemi, onorevoli colleghi, se sono sceso in questi particolari, ma mi è parsa cosa utile segnalare un esempio da seguire. Non è una grande cosa, è un'esperienza limitata a poche zone, ma è una segnalazione ed un invito a considerare come con certe iniziative si possono modificare situazioni difficili che altrimenti continuerebbero a pesare sulla nostra economia.

La necessità di misure come quelle contenute nel decreto-legge in approvazione era già stata sollevata al Senato attraverso un ordine del giorno che chiedeva misure per tonificare il mercato vinicolo.

La previsione di un contributo per la distillazione del vino tende in teoria a garantire un prezzo minimo di realizzo per i produttori e a determinare una entrata tributaria a favore dello Stato.

Misera cosa ed insufficiente la prima, insicura se non da escludersi la seconda, in quanto l'imposta di fabbricazione sull'alcool viene incassata solo all'atto della vendita del prodotto e vi è da chiedersi nelle attuali condizioni del mercato dell'alcool quando questi incassi si verificheranno.

Ma il settore vitivinicolo versa in gravi difficoltà anche a causa delle recenti restrizioni del credito che hanno rese difficili le condi-

11 Luglio 1974

zioni degli operatori ed in particolare delle cantine sociali. Non sembra a noi che il provvedimento in esame possa sovvenire alle reali esigenze dei produttori anche se sono stati richiesti maggiori contributi allo Stato.

L'aumentata offerta del prodotto da distillare, la mancanza di possibilità di collocamento sollecito dell'alcool prodotto (il consumo in Italia è quello che è e non potrà aumentare a nostro piacimento, la esportazione di alcool è minima e non ha potere determinante); è facile, dunque, prevedere che in questa situazione vi sia una contrazione dei prezzi di mercato.

La preoccupazione poi da parte degli aventi diritto di dover attendere chissà per quanto tempo prima di ricevere effettivamente i contributi previsti, non potrà che accrescere difficoltà a difficoltà.

Il Governo in definitiva con questo decreto non affronta i veri motivi della crisi: crisi di sovraproduzione e — come ho già detto piaga della sofisticazione dei vini.

I dati globali relativi al consumo dello zucchero offrono una prova evidente e incontestabile delle ingenti frodi che si commettono ai danni dei consumatori e dei produttori, ma il Governo mostra di non accorgersi di questi fenomeni divenuti di una ampiezza e gravità preoccupanti.

Non sono poi state fino ad ora rispettate le direttive comunitarie che potrebbero rendere più difficile l'attuazione delle frodi.

Bisogna comprendere questa necessità, non fidarsi esclusivamente dell'opera continua e meritoria della Guardia di finanza che opera in condizioni difficili senza disporre dei mezzi necessari per l'esecuzione dei controlli che dovrebbero essere efficienti e moderni, all'altezza dei sottili mezzi a cui ricorrono i sofisticatori.

Concludendo, accantonando per ora i problemi comunitari e quelli della politica mediterranea, l'esame del disegno di legge mette in luce la sua insufficienza anche per costituire un primo passo verso la soluzione della crisi di mercato del vino.

In primo luogo occorre estendere il beneficio anche ai produttori singoli, e ciò per evitare discriminazioni generalizzate, anche al fine di distogliere dal mercato quantità di vi-

no che potrebbero essere destinate a turbarlo.

Conseguentemente non dovrebbe essere fissato alcun tetto all'impegno finanziario per garantire il ritiro di tutte le quantità di vino eccedentarie.

Poichè il provvedimento nazionale presto si troverà ad operare anche con quello comunitario, occorre fin da ora prevedere la possibilità di un coordinamento in modo da assicurare ai nostri produttori un prezzo minimo garantito, analogamente a quanto avviene per i vini francesi.

Ho detto che questo provvedimento non ci soddisfa perchè non ci pare sufficiente a porre rimedio alla cattiva situazione del mercato vinicolo e mi pare di averne illustrato chiaramente i motivi; quindi voteremo no, tanto più che proprio ieri abbiamo saputo come non debba tardare ad entrare in vigore il regolamento comunitario che, per quanto ci consta, tiene maggior conto delle nostre osservazioni e proposte. (Applausi dal centrodestra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Artioli. Ne ha facoltà.

ARTIOLI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, è noto che quando si tratta di dare una destinazione innaturale alle derrate alimentari il Gruppo comunista non condivide questa impostazione in linea di principio. Lo abbiamo detto quando si è trattato di dare una destinazione innaturale alla frutta. lo abbiamo detto quando si sono distrutti i cavolfiori. È vero che qui si distrugge vino e si fa dell'alcool, ma la cosa non cambia, la concezione è la stessa. In occasioni di questo genere ci troviamo di fronte a un insulto al buonsenso, a un insulto ai ceti popolari che a causa del loro basso reddito non possono acquistare quei prodotti che vengono poi distrutti o avviati ad una destinazione non giusta. Questo, come dicevo, in via di principio.

In via di fatto, in assenza di una politica agraria in generale e vitivinicola in particolare, è chiaro che anche il provvedimento per la distillazione agevolata dei vini da pasto non può non trovarci favorevoli come fatto

11 Luglio 1974

contingente; ma non si può fare a meno di fare alcune considerazioni; e mi duole che analoghe considerazioni non siano state fatte anche nel presentare il provvedimento in esame. Siamo di fronte infatti ad un provvedimento avulso da un contesto complessivo di cui invece sentiamo il bisogno. L'annata del 1973 non è stata tra le più ricche quantitativamente, senatore De Marzi; possiamo dirlo anche se non abbiamo i dati precisi. È stata un'annata non di buona qualità per cui evidentemente si è appesantito il mercato. Ma l'avvio alla distillazione — lo stesso relatore lo faceva rilevare - avviene purtroppo indipendentemente, in generale, dalle situazioni produttive. Vuol dire che altre sono le cause ed è in questo senso che dobbiamo fare uno sforzo se vogliamo poi identificare quali sono le misure necessarie per evitare in futuro una situazione di questo genere.

Ancora una volta dobbiamo dire che l'agricoltura attraversa una gravissima crisi di struttura e da tale crisi la viticoltura non riesce ad essere esente anche se, come dirò poi, avrebbe dovuto non risentirne.

Le cause di fondo vanno ricercate, a nostro giudizio, nella politica della Comunità economica europea, nonostante ciò che si è detto dal trattato di Roma in poi. Noi ricordiamo la filosofia della politica comunitaria di allora, mai abbandonata: l'Italia, il paese del sole (l'Enotria si diceva) ci rimetterà in tutti gli altri settori ma col vino recupererà quello che avrà perso. Ora, negli altri settori abbiamo perso, eccome, ma il guadagno da grande nazione vitivinicola deve ancora venire. Contrariamente a quanto è accaduto ad altri forti partners che riescono ad avere grandi aiuti all'esportazione dei surplus, noi non abbiamo avuto le stesse agevolazioni per il settore vitivinicolo (lo faceva rilevare anche il senatore Balbo). Questa è una delle cause fondamentali che va esaminata. Abbiamo a che fare con i tedeschi, con gli olandesi, abbiamo a che fare con i paesi che producono birra, la cui produzione obiettivamente è in contrasto con quella vitivinicola. Questa è una delle ragioni su cui dobbiamo tornare se vogliamo far decollare la produzione vitivinicola del nostro paese.

Una seconda causa va ricondotta alla nostra legislazione. È vero abbiamo il decreto del Presidente della Repubblica n. 930 del luglio 1963 che regolamenta i vini a denominazione d'origine e il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965 sulla repressione delle frodi. Sono misure legislative certamente avanzate, lo abbiamo sostenuto anche in Commissione, ma troppo inadeguate rispetto alla situazione che è andata evolvendosi in questi quattro o cinque anni. Siamo di fronte, - ci dispiace affermarlo, ma è anche colposo tacerlo — al fenomeno della sofisticazione il quale gioca un ruolo nuovo e diverso rispetto al passato. Non è che la produzione vinicola che abbiamo in Italia provenga dalla vite: no, signori, non è così e lo sappiamo. Conosciamo infatti le percentuali di incidenza della sofisticazione, sappiamo che non è elemento determinante ma senz'altro elemento che concorre a determinare la crisi. Abbiamo una legislazione, ripeto, tra le più avanzate dell'Europa sotto questo profilo, ma non c'è la capacità di far applicare la legge. Non vi sono stati adeguamenti dopo la soppressione pur giusta del dazio e quindi degli uffici delle imposte di consumo. Vi sono basse penalità; non c'è sufficiente azione repressiva in questa direzione e i giornali di questi giorni ce lo hanno indicato. Io prendo per buono non tutto, dai giornali alla televisione, ma il fenomeno è presente ed è presente soprattutto là dove non c'è una vigilanza non solamente di tipo poliziesco, ma anche di massa.

Non a caso questo fenomeno pesa ogni anno in più indipendentemente — senatore De Marzi, non so se condivida questa mia opinione — dalla quantità e dalla qualità prodotta, perchè i dati possono essere immediatamente convertiti con la presenza di questi fatti.

Un altro elemento, che non va sottovalutato e che è poi legato al primo, è la forte penetrazione nel settore vinicolo — vinicolo in questo caso, non vitivinicolo, perchè costoro si guardano bene dal coltivare le vigne — del capitale finanziario sotto forma di società anche multinazionali, che sanno manovrare a loro vantaggio non solo la politica

Assemblea - Resoconto stenografico

11 Luglio 1974

della domanda e della offerta, ma anche la politica comunitaria.

Non voglio discutere molto a lungo. Altri colleghi hanno ripreso questo a proposito di una ventilata misura comunitaria a questo riguardo. Una cosa è certa: che la politica della distruzione delle eccedenze, accettata come sistema, come tendenza, neanche a farlo a posta — ma evidentemente non è difficile la spiegazione - avvantaggia sempre commercianti e industriali e mai il produttore. Sappiamo che quando c'è una situazione di crisi, queste forze agiscono a livello politico per ottenere provvedimenti a loro vantaggio. Metto qui le mani avanti, onorevole sottosegretario Lo Bianco, poichè si è discusso ieri in Commissione circa il fatto se col provvedimento per la distillazione il vantaggio deve essere riservato al produttore, verso tutti, verso l'associato o verso il non associato alla cooperativa. Occorre guardarsi dal pericolo di assistere al fatto che forze determinate agiscano a livello comunitario per indicare il modo in cui deve essere fatto il regolamento comunitario. Le stesse forze possono incettare perciò vino a basso prezzo che poi consegneranno alla distillazione.

Una delle ragioni di fondo, senatore Pistolese, senatore Balbo, è proprio questa. Chi è che non comprende il valore della cooperazione e chi non comprenderebbe anche il valore che il singolo produttore possa conferire il prodotto, quando vi sono prezzi politici? Ma gli è che tutta la filosofia comunitaria sulla politica di intervento è imperniata sul fatto che si può portare all'ammasso o alla distilleria — non mi interessa in questo momento — il prodotto senza che abbia importanza chi lo detiene. È questa la grossa questione e vorrei che il senatore Pistolese avesse sollevato questa questione. cose che invece non ha fatto. Non si deve fare distinzione tra singolo o associato, ma tra produttore singolo o associato e colui che commercia e che in questo caso ha tutti i titoli secondo le disposizioni comunitarie di conferire il prodotto, ricevendo prezzi agevolati. E sono poi i soldi della Comunità che vanno a chi non coltiva la terra. Mi auguro evidentemente che ciò non avvenga nel caso

del preannunciato provvedimento CEE sul vino da pasto ma se ciò dovesse avvenire, vuol dire che il Governo non si è battuto a sufficienza in sede di adozione dei regolamenti di questo genere. È una questione che sempre abbiamo sostenuto e che continueremo a sostenere fino a quando non cambierà questo assurdo meccanismo.

Sino a quando non avremo vinto questa battaglia, abbiamo voglia di fare provvedimenti agevolati! Le crisi verranno provocate artificialmente poichè non è più il produttore, anche se associato, che governa il mercato attraverso il meccanismo della domanda dell'offerta: ecco il fatto nuovo della concentrazione delle multinazionali in questo settore. Tutti sanno che in Francia da 22 case vitivinicole si è scesi a 2. Tutti conoscono la concentrazione in questo settore del capitale finanziario in Italia. E questi hanno anche la forza di dirigere, di orientare anche il potere comunitario!

Tornando all'argomento più specifico della discussione, signor Presidente e onorevoli colleghi, la crisi in atto mette in serie difficoltà alcune zone del paese già duramente provate per altri versi come la Sicilia, la Puglia, la Romagna che sono poste nelle condizioni di non trarre redditi dall'impresa e di non disporre — questo è ancora più grave — degli ambienti e dei vasi vinari necessari per la prossima campagna vinicola. Si tratta di una cosa seria.

A questa situazione, da parte del Governo, si fa fronte con un decreto sulla distillazione agevolata presentato come provvedimento avulso dal contesto di una nuova politica nazionale e comunitaria del settore; provvedimento che, per la sua natura, sarà incapace di assolvere persino ad una funzione contingente anche se — non siamo così ciechi da negarlo — una certa funzione la potrà assolvere e l'ha già assolta.

Onorevole Sottosegretario, qui succederà la stessa cosa — meglio se sbaglierò — di ciò che avvenne quando si è presa la misura per depositare in modo infruttifero i soldi per l'importazione delle carni. Per 3, 4 o 5 giorni abbiamo avuto ripercussioni favorevoli ma la tendenza non è durata. Tutti sanno che ci sarà la misura comunitaria e gli

308° Seduta

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

11 Luglio 1974

speculatori raccoglieranno il vino per portarlo al nuovo tipo di ammasso previsto dal regolamento comunitario.

Ecco perchè il provvedimento avrebbe dovuto essere ben più incisivo, obbedendo all'esigenza di compiere un'ultimo passo necessario per chi si trova alla vigilia di provvedimenti radicali e duraturi.

Il vino invenduto si può calcolare in alcune decine di migliaia di ettolitri. Del resto, con la situazione che si sta verificando non è mai possibile fare una statistica esatta, può crescere ogni notte. Il senatore Balbo sa quanto tempo impiega lo zucchero a svolgersi nel vino! Non si possono fare statistiche sotto questo profilo. La cosa quindi è preoccupante. Ora, la misura proposta toglierà dal mercato si e no 25-30.000 ettolitri. E chi stabilirà lo spantiacque tra chi avrà il diritto al ritiro e chi non lo avrà? Infatti, ammesso che la domanda di conferimento sia superiore al tetto stabilito, è chiaro che bisognerà fare un taglio. Saranno i primi i più fortunati? Non lo sappiamo. Perciò, se il provvedimento, che ha indubbiamente un certo valore, avesse avuto un senso, non si sarebbe dovuto stabilire un limite quantitativo di conferimento. Non stabilendo un limite di conferimento, senatore De Marzi, si sarebbe ottenuto ugualmente l'effetto della lievitazione del mercato e poi avrebbe pensato il mercato a stabilire se uno aveva interesse a conferirlo o no, come dirò più avanti.

Ecco perchè come Gruppo comunista abbiamo presentato un emendamento, proponendo che sia ritirato tutto il vino, oggetto di offerta. Tra l'altro il fatto che vi sia un limite, non comporta un aggravio, come vedremo, all'erario.

Vi è poi un'altra questione che abbiamo posto e che poniamo nuovamente. Si concedono 400 lire al grado ettolitro che, aggiunte al realizzo dell'alcool, che non conosciamo, poichè può darsi che si abbia una diminuzione del prezzo, consentiranno ai produttori un realizzo che a malapena arriverà alle mille lire il quintale, cioè 100 lire al litro, molto meno del prezzo di una bottiglia di acqua minerale, per intenderci.

Allora, non si può pensare che una misura di questo genere sia valida; ci saranno dei produttori associati che dovranno svendere il prodotto: essi non realizzeranno nemmeno le spese di raccolta. Si noti poi fra l'altro che i consumi di vino sono in diminuzione per i prezzi elevati; e anche questo è un affronto al consumatore. Si sarebbero potute prendere un'infinità di altre misure che avrebbero potuto saldare meglio la produzione al consumo.

Non porto avanti ulteriormente il discorso sotto questo profilo. Ma voglio aggiungere alcune altre osservazioni. Noi proponiamo di portare il contributo a 600 lire; il collega De Marzi ci ha detto che le organizzazioni hanno chiesto 1.000-1.100 lire. Ma tutti sanno quanto costa in media sul mercato il vino da pasto che si rispetti. E quello che consegneranno le cantine è vino, non è altro: perciò i produttori associati si troveranno di fronte ad una perdita secca, nispetto al mercato normale, di 1.000 lire. Ecco perchè chiediamo l'aumento del contributo a 600 lire.

Le domande per ottenere il contributo vanno inviate al Ministero. Speriamo che la situazione al Ministero delle poste e telecomunicazioni si normalizzi perchè altrimenti le domande non arriveranno. Onorevole Lobianco, si poteva stabilire di inviarle soltanto agli ispettorati agrari e di portarle solo dopo, magari in motocicletta, al Ministero per non correre fra l'altro anche il rischio, come dicevo, che le domande stesse non arrivino.

Alcune considerazioni sul finanziamento. Lo Stato pagherà con danaro proveniente dall'imposta di fabbricazione (abbiamo già sviluppato questo argomento): pertanto, elevare il tetto non significa sottoporsi ad altri oneri ma non avere evidentemente un limite dal punto di vista dello scopo che la misura si propone. Ed è per questo che abbiamo presentato l'emendamento che propone che non vi sia limite nel ritiro delle quantità di vino. La copertura finanziaria che indichiamo con un altro emendamento da noi presentato, non più in 12,6 miliardi, ma in 30 miliardi, ha valore indicativo. E non crediamo che ci sia bisogno di un parere della Com-

11 Luglio 1974

missione finanze e tesoro, come ieri si diceva, perchè non si tratta di ulteriori oneri per lo Stato: infatti se si ritirerà una grande quantità di vino ci saranno maggiori entrate e così, se la quantità ritirata sarà minore, minori saranno anche le entrate. Perciò sotto questo profilo mi pare che non ci siano problemi.

Infine, voglio riferirmi alla necessità che i pagamenti avvengano immediatamente. Questo problema è già stato sollevato anche dal relatore, e su questo ci troviamo d'accordo. Sentiamo però il bisogno che attorno a questi problemi il Governo e la maggioranza riflettano e non tanto in riferimento al decreto al nostro esame ma ad una prospettiva diversa della politica vitivinicola. Per quanto riguarda le misure che stiamo oggi per approvare, voglio sottolineare che il decreto scade il 6 agosto, che il regolamento comunitario non è ancora stato approvato e non sappiamo quando lo sarà. Crediamo pertanto che l'accettare le proposte di modifica da noi formulate non significhi freno al provvedimento in discussione che pur riconosciamo valido; si tratta infatti di modifiche che riteniamo di aver presentato con senso di responsabilità. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DE MARZI, *f.f. relatore*. Onorevoli colleghi, sarò molto breve perchè, essendo a conoscenza di quelle che sarebbero state le osservazioni, ho già dato risposta nella relazione ai colleghi che sono intervenuti. Mi voglio solo soffermare brevemente su una affermazione, che non condivido per la sua durezza, del senatore Pistolese quando parla di « sopruso ». Questa è una parola dura, grave, che non è accettabile in un paese democratico, e prego il Sottosegretario di voler leggere la circolare diramata nel momento in

cui è stato promulgato il decreto, in cui è scritto chi ha diritto di fare le domande: è vero che le domande non sono che per i singoli, ma essi possono riunirsi per fare le domande, per cui effettivamente il termine « sopruso » è grave. Il miglior modo poi di combattere, di controllare gli atti di frode è attraverso la forma organizzata. Se lasciamo il campo a tutti i cittadini italiani di poter fare domanda di passare il vino alla distillazione, va a finire che quello sequestrato a Ostia, che andava verso i castelli romani ed era stato fabbricato durante la navigazione, conveniva mandarlo alla distillazione! Vogliamo difendere la vera viticoltura o vogliamo addirittura agevolare la frode? Si critica poi il fatto che il Governo è sempre in ritardo e contemporaneamente si chiede che si vada prima alla Commissione affari costituzionali, rimandando la discussione in Aula e facendo arrivare prima del nostro decreto il provvedimento comunitario!

Un altro chiarimento mi interessa fare, essendo un convinto sostenitore delle cooperative: fare distinzione di colori nelle cooperative è una faziosità; è praticamente un razzismo che non ha niente a che fare con la democrazia. Non è poi affatto vero che le cooperative siano in mano al comunismo, perchè la realtà che non si può smentire è che la maggioranza è ancora nostra, per la tradizione che i cattolici hanno avuto sempre nella cooperazione: non è una novità portata dai comunisti ma è qualcosa che è stato avviato proprio da noi. Posso poi assicurare che per quanto riguarda le cantine, a prescindere dal fatto che una distinzione politica non è accettabile, le cooperative a carattere vitivinicolo per la stragrande maggioranza sono tutt'altro che comuniste.

Il senatore Balbo ha fatto un discorso di politica generale; la preoccupazione da lui manifestata circa gli ultimi incontri sui problemi mediterranei e circa le agevolazioni fatte all'Algeria sono ampiamente condivise da noi, ma tutto ciò non è pertinente alla materia che ora trattiamo, perchè si tratta Assemblea - Resoconto stenografico

11 Luglio 1974

di problemi di carattere generale. Vorrei poi un po' frenare questa tesi per cui i distillatori, poichè lo Stato dà un contributo, diminuiranno i prezzi del vino; se cominciamo a dire questo, li incoraggiamo su questa strada. La realtà è invece che i prezzi da parte dei distillatori si stanno rialzando, non diminuendo!

Circa i provvedimenti di carattere generale — e qui rispondo al senatore Artioli non è vero che non abbiamo una politica vitivinicola; non continuiamo a dire che non abbiamo mai fatto niente: sembra che in questi ultimi trenta anni non abbiamo fatto mai niente! Vi vorrei ricordare che la legge del 1963 su tutta la problematica della viticoltura è stata votata all'unanimità; abbiamo votato tutti, abbiamo collaborato tutti. (Interruzioni dall'estrema sinistra). Non è vero che non l'abbiamo aggiornata, l'abbiamo aggiornata, tanto è vero che nel 1971 proprio al Senato, nella Commissione agricoltura abbiamo portato avanti delle modifiche migliorative e ne stiamo portando avanti altre. perchè i tempi naturalmente cambiano: sia alla Camera sia al Senato, abbiamo altri provvedimenti che servono ad aggiornarla.

Se vogliamo poi proteggere il vino che si fa con le uve da tavola è logico che non possiamo difenderlo; l'uva da tavola deve andare per la sua strada e non incidere sul mercato attraverso dei vinelli che servono veramente per perpetrare le frodi; dobbiamo quindi essere noi per primi a proibire che l'uva da tavola si trasformi in vino. Cosa dire al Ministero dell'agricoltura, onorevoli colleghi? Che in confronto agli altri paesi, la propaganda che facciamo noi nei paesi stranieri per quanto riguarda il vino è troppo malfatta: i vini francesi vengono reclamizzati uniformemente, con una propaganda di blocco. Noi, quando partecipiamo ad una mostra all'estero, interveniamo con una mostra delle regioni, una delle camere di commercio, una delle cantine; ognuno va a fare la concorrenza contro gli altri, in modo veramente grave. Bisogna creare dei consorzi di secondo grado, per propagandare tutto un

tipo di vino; capisco che bisogna distinguere fra i vini bianchi, i vini neri, i vini meridionali, i vini settentrionali, ma non che addirittura ci facciamo concorrenza nell'ambito delle stesse province e regioni andando all'estero! È questo che bisogna organizzare. E così invito il Ministero a difendere quello che noi abbiamo cercato di fare. Noi abbiamo fatto la legge per i vini tipici, per i vini d'origine, ma stiamo attenti che tutti i vini d'Italia non diventino tipici e di origine. Abbiamo delle domande, e ci sono già delle accettazioni, per vini di origine controllata in terre di recente bonifica, che sono tutto meno che vocate alla viticoltura. Questo dobbiamo dire; non è colpa della legislazione, ma è colpa di pressioni locali le cui conseguenze sono gravi per la collettività.

Onorevole senatore Artioli, lei ha paragonato il vino che mandiamo alla distillazione a quegli altri provvedimenti di distruzione di produzione, che sono contro la Provvidenza; io vado ancora oltre la sua espressione: « contro natura ». Ma non è un vino di pregio che si distrugge: si va a distruggere un vino che ha scarse qualità. Bisogna intendersi; il contributo che noi diamo non è per un vino di alta qualità o di pregio, ma è per un vino di scarsa qualità che è bene che vada via dal mercato e che diventi prodotto di carattere alimentare migliore attraverso la trasformazione, in modo particolare nell'acquavite.

Fatte queste considerazioni credo di aver risposto ai colleghi. Inoltre anticipo il mio parere contrario agli emendamenti che sono stati presentati anche perchè mi è arrivato il parere sugli emendamenti espresso dalla Commissione bilancio e programmazione che, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, comunica di esprimere a maggioranza parere contrario in quanto da essi derivano maggiori oneri che non trovano adeguata copertura. Quindi se noi variamo torniamo indietro con il pericolo che il provvedimento riguardante il settore vitivinicolo subisca un'interruzione con gravi conseguenze così come ho fatto presente a conclusione della relazione. (Applausi dal centro).

11 Luglio 1974

## Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

\* LOBIANCO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Signor Presidente, onorevoli senatori, mi permetterò di fare alcune brevissime considerazioni, in quanto la materia è stata ampiamente trattata sia in Commissione, sia nella discussione di questa sera, specie dal relatore a cui mi riporto per la maggior parte degli argomenti.

Desidero fare queste considerazioni anche per rispondere ad alcune domande che mi sono state poste.

Innanzitutto vorrei ridimensionare il provvedimento con il quale non si è inteso minimamente affrontare la vasta problematica cui si è fatto riferimento, ma che è stato richiesto e sollecitato dai produttori agricoli e rappresenta l'adempimento delle sollecitazioni dei due rami del Parlamento.

Vorrei riportarmi a quanto ho avuto l'onore di esporre in quest'Aula il 15 maggio 1974 allorquando rappresentavo le esigenze dei produttori agricoli e mi impegnavo a nome del Governo ad apprestare, a breve scadenza, gli strumenti idonei. Ebbene, a distanza di 15 giorni il provvedimento è stato presentato.

I termini del provvedimento sono gli stessi sollecitati dai produttori agricoli. Per brevità non vorrei richiamare la situazione del mercato vinicolo che ho avuto già modo di esporre, abbastanza dettagliatamente, ieri mattina in Commissione. Mi pare che lo stesso relatore De Marzi abbia evidenziato la pesantezza del mercato, l'abbondanza della produzione della campagna 1973-74 e la riduzione sensibile dell'esportazione ed anche la concomitanza di abbondanti produzioni di altri paesi comunitari; motivazioni che sono state rappresentate anche nella relazione che accompagna il provvedimento di legge.

Ieri mattina in Commissione ho avuto la possibilità di riferire su quanto è avvenuto nel primo mese di esperienza del provvedimento, sulla quantità di vino avviato alla distillazione, sull'andamento delle operazioni, sulla soddisfazione, naturalmente non generale, di guasi la totalità dei produttori vinicoli. A questo riguardo vorrei ripetere che questo è il secondo provvedimento d'urto che noi adottiamo in pochi mesi. È evidente che noi non riteniamo, come ho detto all'inizio, di risolvere il problema vitivinicolo con tale provvedimento, non ci illudiamo che vada al di là dei limiti dello stesso provvedimento. Si tratta di un provvedimento d'urto così come lo è stato l'altro che abbiamo approvato riguardante la distillazione delle mele e delle pere: provvedimenti che servono a tonificare il mercato in momenti di emergenza.

Le ragioni sono state ampiamente esposte e non vogliamo assumerci meriti o compiti che non ci eravamo prefissi.

Chi ha voluto il provvedimento, senatore Balbo? Lo hanno voluto gli stessi protagonisti della vicenda vitivinicola e mi pare che nel sereno, costruttivo dibattito in Commissione io abbia avuto modo di evidenziare la situazione.

Al senatore Pistolese vorrei dire che non si è trattato nè di sopruso, nè di favoritismo, nè di imbroglio: le motivazioni le abbiamo esposte anche ieri: si è trattato di una linea di tendenza ormai consolidata nel nostro paese nel favorire l'associazionismo, senza alcuna discriminazione, anzi si è ritenuto di concedere il contributo in questione alle cantine sociali - ripeto le parole che ho pronunciato ieri — ed agli altri enti ed organismi cooperativi ed associativi per la loro maggiore capacità economica e tecnica e perchè va incentivato lo spirito associazionistico sia in considerazione della maggior forza contrattuale degli organismi stessi nei confronti delle imprese distillatrici, sia infine perchè, in definitiva, attraverso le organizzazioni i singoli sono messi in condizione di beneficiare

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

11 Luglio 1974

delle provvidenze in quanto o sono soci di cooperative agricole o hanno usufruito delle organizzazioni associative esistenti con il conferimento a suo tempo delle uve e dei mosti.

Il relatore De Marzi mi ha invitato a riferirmi alla circolare che è stata qui ampiamente esposta: « soggetti che possono beneficiare sono, oltre alle cantine sociali, altri enti ed organismi cooperativi ed associativi di produttori agricoli ». Una vasa dizione questa ed a titolo esemplificativo sono stati indicati i consorzi agrari, provinciali ed interprovinciali, i consorzi con attività esterna tra imprenditori agricoli per il coordinamento delle produzioni e degli scambi e i consorzi volontari fra viticoltori la cui disciplina è quella rispettivamente prevista agli articoli 2612 e seguenti e 36 e seguenti del codice civile. Si tratta pertanto di una vasta dizione. D'altra parte ad oltre un mese dall'entrata in vigore del decreto, per le notizie che abbiamo — sto seguendo il problema, come ho detto ieri in Commissione, personalmente — non abbiamo sollecitazioni di viticoltori. Parliamo di viticoltori e non di coloro che avrebbero voluto, attraverso questo disegno di legge, eludere le norme e quindi favorire alcuni sofisticatori.

Sempre nell'ambito della circolare, vorrei ricordare che le domande vanno presentate per il tramite dell'Ispettorato dell'alimentazione al Ministero: si troverà poi il modo di raccogliere le domande stesse e di evitare eventuali disguidi postali.

Da qualche parte è stato detto che si sono voluti favorire — quest'accusa è stata rivolta dal senatore Pistolese — gli enti di sviluppo. A questo riguardo devo dire che ci si duole forse dell'efficienza di alcuni strumenti pubblici quali gli enti di sviluppo che sono a disposizione della collettività. Dovremmo invece essere lieti del fatto che alcuni enti pubblici sono stati in condizione, in poco tempo, di essere a disposizione non solo degli ex assegnatari degli enti di riforma ma anche di tutti quegli altri organismi cooperativi che sono associati o no agli enti di sviluppo. Forse ci si duole del fatto che si tratti di una grande quantità di vino sottratta al mercato così che

si recuperano forse minori introiti di quelli che si sperava di ricavare, ma non possiamo dolerci del fatto che un organismo pubblico sia stato pronto a favore delle cantine sociali: l'organismo pubblico è stato subito a disposizione e noi dobbiamo augurarci che anche altri siano nella stessa situazione.

Il senatore Artioli rappresentava il timore dell'impossibilità di corrispondere il contributo per le quantità di prodotto sul mercato: posso assicurare che dalle stime degli stessi organismi associativi siamo in condizione di poter soddisfare le richieste. D'altra parte a giorni verrà il provvedimento comunitario che potrà non solo allungare i termini ma prendere in considerazione anche altre quantità.

Per quanto riguarda il contributo, esso corrisponde in linea di massima a quanto era stato richiesto dagli organismi cooperativi. Non ripeterò quello che ho detto ieri in Commissione: oltre un milione di ettolitri di prodotto è stato già contrattato attraverso gli ispettorati e ci si avvia verso la normalizzazione delle procedure.

Vorrei concludere queste brevi considerazioni riportandomi a quanto è stato detto al di là degli intendimenti del provvedimento. Riconosciamo non solo la pesantezza della situazione vitivinicola, ma la necessità altresì di incrementare gli sforzi della collettività verso questo settore. Il Governo intende essere a disposizione del Parlamento soprattutto quando si discuteranno i provvedimenti che sono all'esame della Commissione agricoltura del Senato e della Commissione agricoltura della Camera per l'incremento della cooperazione, per il finanziamento degli stoccaggi, per far sì che ci siano impianti di interesse regionale, come gli enti di sviluppo, efficienti, ma soprattutto per la promozione presso gli altri paesi della CEE e non della CEE del nostro prodotto, infine per l'intensificazione della lotta alle sofisticazioni.

Il Governo intende assicurare il più adeguato impegno nella lotta contro le sofisticazioni e nella maggiore tutela del prodotto italiano con opportune revisioni delle norme sulle frodi del settore vitivinicolo, senza scandalismi che possano nuocere al buon no

11 Luglio 1974

me del nostro prodotto ma intervenendo inesorabilmente contro i trasgressori.

In questa visione, pur con i limiti del provvedimento e per quanto esso intende ottenere nell'interesse dei nostri produttori, con l'annuncio che è stato già dato ieri in Commissione di un prossimo provvedimento di natura comunitaria che potrà ampliare le provvidenze e renderle ancora più sollecite, il Governo invita il Senato ad approvare il disegno di legge sottoposto al suo esame. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dell'anticolo unico. Se ne dia lettura.

#### TORELLI, Segretario:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 31 maggio 1974, n 214, concernente la distillazione agevolata dei vini da pasto di produzione nazionale, con le seguenti modificazioni:

41!'articolo 1, primo comma, la parola « sessanta » è sostituita dalla seguente « novanta » e il numero « 320 » dal seguente « 400 »;

è soppresso l'ultimo comma.

All'articolo 4, primo comma, il numero « 9,6 » è sostituito dal seguente « 12,6 ».

PRESIDENTE. Sugli anticoli del decreto-legge da conventire, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, sono stati presentati alcuni emendamenti. Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 1.

## TORELLI, Segretario:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Ai produttori agricoli singoli od associati, alle cantine sociali ed agli altri Enti ed organismi cooperativi ed associativi, che nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto cedono alle distillerie i vini da pasto da essi prodotti, è concesso per ogni grado ettolitro di vino consegnato un contributo di lire 480 ».

1.3 Nencioni, Pistolese, Lanfrè, De Fazio, Basadonna, Pazienza, Pepe, Mariani

Al primo comma, ultimo rigo, sostituire le parole: « lire quattrocento » con le altre: « lire seicento ».

1.1 ARTIOLI, MARI, GADALETA, ZAVAT-TINI, DEL PACE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

- « Il vino di cui al primo comma sarà ritirato senza limite di quantità ».
- 1.2 ARTIOLI, MARI, GADALETA, ZAVAT-TINI, DEL PACE

PISTOLESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTOLESE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 1.3 mi dà l'occasione di fornire qualche breve chiarimento alle osservazioni e ai rilievi che sono stati fatti in relazione al mio intervento precedente. Con questo emendamento abbiamo voluto insistere su una questione fondamentale che riteniamo decisiva anche in relazione al voto finale su questa legge, cioè che i benefici dell'attuale disegno di legge debbono essere estesi ai produttori singoli o associati. Questo tema, che abbiamo già dibattuto ieri e che ha formato oggetto del mio precedente intervento, va ancora sottolineato perchè bisogna chiarire un equivoco. Noi non abbiamo mai detto che siamo contrari alle cooperative, tutt'altro: non siamo affatto contrari alla cooperazione che è un mezzo efficace per raggruppare energie che da sole non siano sufficienti ad affrontare determinati problemi. Noi diciamo invece che le cooperative non hanno diritto di preferenza rispetto al singolo: questa è la violazione costituzionale. Il singolo e la cooperativa sono sullo stesso piano giuri-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

11 LUGLIO 1974

dico dinanzi alla nostra Costituzione. Su questo errore si insiste ancora anche da parte dei colleghi che hanno parlato...

G A D A L E T A . La cooperativa rappresenta i singoli.

PISTOLESE. Senatore Gadaleta, non voglio fare una disquisizione giuridica, altri colleghi la potrebbero fare meglio di me, ma è cento che una cosa è il singolo e altra cosa è la cooperativa, come pure l'associazione di produttori, la società commerciale, la società civile. E queste non sono cose che dico io.

In sostanza volevo richiamare gli argomenti che sono a sostegno di questo emendamento. Anzitutto la violazione dell'articolo 3 della Costituzione perchè i singoli e gli associati sono nelle stesse condizioni giuridiche. In secondo luogo le direttive comunitarie: le direttive comunitarie 159, 160 e 161 che sono all'esame dell'altro ramo del Parlamento ripetono questo concetto in ogni articolo immancabilmente. Anticolo 7: « Le provvidenze di cui al presente titolo si applicano alle aziende agricole singole o associate »; articolo 9: « Possono beneficiare delle provvidenze previste dal presente titolo, oltre le persone fisiche, le persone giuridiche appartenenti..., cioè cooperative agricole, associazioni di coltivatori, persone giuridiche ... ». Quindi le direttive comunitarie ci danno un indirizzo preciso che dobbiamo seguire. Oltre queste c'è una direttiva comunitaria, che ieri l'onorevole Sottosegretario ci ha letto e che oggi non ci ha fatto l'onore di leggere, che è stata già concordata qui in Italia e deve soltanto essere pubblicata sulla Gazzetta a Bruxelles, e che dovrebbe avere efficacia dal giorno 15; cioè tra quattro giorni scatta un regolamento comunitario che automaticamente si applica in Italia e automaticamente annulla il disegno di legge che stiamo per approvare. Perciò ho veramente l'impressione che stiamo perdendo del tempo, che stiamo facendo della filosofia, ma non, come diceva il collega Artioli, nel senso di una programmazione, ma in senso generico.

Per queste considerazioni chiedo che il nostro emendamento venga accolto. Ritengo però che l'ultima parte dell'emendamento che si riferisce a un contributo di lire 480 potrebbe incorrere in quel divieto che ci proviene dal parere della Commissione bilancio che ci ha letto poco fa il relatore.

Pertanto modifico la cifra, di cui all'ultima riga dell'emendamento, da « 480 » a « 400 ».

MARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

M A R I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che stiamo esaminando, così come afferma anche la relazione che lo accompagna, deve servire a garantire ai viticoltori un prezzo minimo di vendita che li sollevi, almeno in parte, dalla situazione difficile in cui versano per l'attuale sfavorevole congiuntura su cui si è ampiamente diffuso il nostro dibattito ed anche il relatore. Le 400 lire di contributo per ogni grado ettolitro previste dal decretolegge che stiamo per convertire, in aggiunta al realizzo dell'alcool ricavato, non rappresentano però, a nostro parere, la garanzia di un prezzo, sia pure minimo, accettabile e quindi, se tale contributo dovesse restare invariato, non solleverà certamente i produttori vitivinicoli dalla difficile situazione in cui versano.

È opportuno perciò, a nostro parere, aumentare almeno a 600 lire il contributo per ogni grado ettolitro a favore dei conferenti. È di questa esigenza che si fa interprete il nostro emendamento che recepisce le attese minime della categoria che si è dichiarata insoddisfatta — con le centinaia di ordini del giorno, di lettere di sollecitazione che ci sono pervenute in questi giorni — sia del decreto originario che della modifica apportata dalla Camera dei deputati, ritenendola anch'essa insoddisfacente. C'è inoltre il pericolo che il vino giacente nelle cantine in notevole quantità possa non essere ritirato per la distillazione secondo le richieste dei produttori, poichè il tetto finanziario stabilito dall'articolo 4 in 12,6 miliardi può

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

11 Luglio 1974

servire a compensare solo un determinato quantitativo abbastanza modesto rispetto alle enormi giacenze che si registrano a tutt'oggi, oramai alla vigilia della nuova vendemmia.

Proponiamo perciò, oltre che di portare da 400 a 600 lire per grado il contributo, di aggiungere all'anticolo 1 la specificazione che il vino di cui al primo comma sarà ritirato senza limiti di quantità. Tranquillizzeremo così i produttori che si sono dichiarati abbastanza preoccupati per la eventuale impossibilità di un largo conferimento di vino per la distillazione e temono giustamente che si possano poi operare discriminazioni ai loro danni in conseguenza del tetto imposto per il finanziamento.

PRESIDENTE. Poichè sia la Commissione che il Governo hanno già annunciato di essere contrari agli emendamenti in esame, metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

#### Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Artioli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

#### Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Antioli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

#### Non è approvato.

Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 4.

## TORELLI, Segretario:

Al primo comma sopprimere le parole: « di lire 12,6 miliardi » e sostituire le parole: « con quota » con le altre: « con prelievo ».

4. 2 Nencioni, Pistolese, Lanfrè, De Fazio, Basadonna, Pazienza, Pepe, Mariani Al primo comma sostituire la cifra: « 12,6 miliardi » con l'altra: « 30 miliardi ».

4.1 ARTIOLI, MARI, GADALETA, ZAVAT-TINI, DEL PACE

PISTOLESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTOLESE. Sarò molto breve poichè l'emendamento 4.2 si ricollega a quello illustrato poco fa dal senatore Mari. Il concetto di questo emendamento è proprio quello di sopprimere il tetto che si è voluto stabilire per l'utilizzo delle quantità di prodotto da portare alle distillerie. Per questa ragione, anzichè indicare la cifra di 12,6 miliardi, poichè non si tratta di uno stanziamento che deve gravare sul bilancio ma di un prelievo che avviene su maggiori introiti che lo Stato viene a fare proprio per effetto di questa consegna del prodotto alle distillerie (nella stessa relazione, infatti, si parla di un prelievo particolare per lo Stato di 20 miliardi e più, oltre ai 12,6 miliardi che venrebbero utilizzati con l'applicazione della presente legge), riteniamo perfettamente inutile indicare il tetto, tenuto conto, come dicevo, che si tratta di prelevare le somme da un maggior introito che lo Stato va a fare proprio per effetto della presente legge.

MARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARI. La modifica richiesta dal nostro Gruppo con l'emendamento 4.1 è strettamente connessa alla logica dei precedenti emendamenti e alla necessità di consentire il più largo conferimento possibile di vino senza limite di quantità.

Proponiamo perciò di portare a 30 miliardi l'onere previsto per l'attuazione del provvedimento dato, tra l'altro, che questo spostamento non rappresenta alcun aggravio per l'erario. E che non vi sia alcun aggravio, senatore De Marzi, e che si tratti di una partita di giro è scritto proprio nell'articolo 4 che prevede la copertura finanziaria con

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

11 Luglio 1974

quote delle maggiori entrate per imposta di fabbricazione sugli spiriti connesse all'avvio alla distillazione dei vini da pasto.

Ci meraviglia perciò il parere della 5<sup>a</sup> Commissione che non coglie assolutamente la sostanza del problema, anzi la travisa.

Non ponendosi perciò un problema di maggiori oneri chiediamo all'Assemblea di approvare l'emendamento che è diretto a non porre limiti obiettivi al conferimento del vino per la distillazione.

PRESIDENTE. Poichè sia la Commissione che il Governo si sono già dichiarati contrari agli emendamenti in esame, metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

## Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Antioli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

## Non è approvato.

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo articolo unico.

B U C C I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

#### PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* B U C C I N I . Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il nostro Gruppo è favorevole alla conversione in legge del decreto-legge in esame.

Diciamo subito che ogni disegno di legge è limitato e non è perfetto: avremmo voluto anche noi rendere questo in esame più perfetto in Commissione; ci rendiamo tuttavia conto che, nella sostanza, il disegno di legge affronta un problema concernente un settore marginale qual è quello delle giacenze — che noi vorremmo non esistessero — e dà una risposta alle giacenze stesse prevedendo che circa 3 milioni di ettolitri di vino siano destinati alla distillazione e che 12 miliardi tratti dall'imposta di fabbricazione siano devoluti come con-

tributo a favore delle cantine, delle cooperative e, per esse, dei produttori.

Desidereremmo che la qualità dei nostri vini fosse sempre migliore ed abbiamo ascoltato con rammarico le dichiarazioni del relatore quando ha detto che nell'annata scorsa, 1973, la qualità scadente dei nostri vini è stata una delle cause delle giacenze e quindi dell'appesantimento del mercato.

Al di sopra di alcune note polemiche, che hanno dato un tono alla discussione, vorremmo che la valutazione sul colore, bianco o rosso, collega De Marzi, fosse limitata al vino e non si estendesse alle associazioni o alle cantine sociali. In altre parole, vorremmo che al di sopra della colorazione fosse tenuta in considerazione la qualità e che tale qualità potesse rispondere sempre meglio ai gusti non soltanto di noi italiani ma anche ai gusti di coloro con i quali commerciamo.

Il provvedimento al nostro esame, onorevole Sottosegretario, va ad operare in una politica di giacenze, ma fa rimanere aperti i grossi problemi che abbiamo perchè viene a collocarsi in un momento particolarmente grave. La nostra bilancia commerciale, infatti, nel 1973 ha registrato circa 3.000 miliardi di passivo rispetto ai soli 400 miliardi del 1972. Riconosciamo quali sono state le cause determinanti dell'aumento del deficit ma occorre considerare che circa 3.000 miliardi di deficit sono stati causati proprio dall'importazione dei prodotti agricoli alimentari.

Abbiamo perciò da affrontare due grossi problemi difficilissimi che richiedono l'ausilio e il contributo di tutto il paese, di tutti i lavoratori. Abbiamo però anche due grossi compiti da svolgere: uno verso il commercio estero in modo che sia allargato il ventaglio di orientamento dei nostri prodotti e che essi siano sempre più pubblicizzati. Ci sono stati due recenti convegni in proposito che hanno denunciato le carenze del nostro commercio con l'estero e quindi delle nostre esportazioni. In altre parole, l'Italia non è sempre presente in tutti i mercati. Abbiamo, sì, dei mercati prioritari nell'ambito della Comunità euro-

11 Luglio 1974

pea, ma abbiamo la necessità di allargare il nostro raggio di azione.

Il secondo compito riguarda le nostre strutture. È necessario migliorare le nostre strutture agricole e soprattutto dare mano ad una politica creditizia a tasso agevolato nelle campagne che risponda alle esigenze che si presentano.

Se il provvedimento in parola vuole essere un atto di solidarietà del Governo verso produttori che non sono riusciti a smerciare il prodotto per molteplici cause di carattere internazionale e di carattere interno, questo atto di solidarietà ci trova essenzialmente consenzienti. Ma nello stesso momento, anche questa deve essere un'occasione per poter dar mano a provvedimenti di natura più incisiva che siano il risultato di una comune volontà politica tesa soprattutto a ridare prestigio e tono alle nostre campagne. (Applausi dalla sinistra).

G A D A L E T A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GADALETA. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, noi vogliamo ancora una volta ribadire in questa dichiarazione di voto le nostre critiche al provvedimento per le responsabilità del Governo che interviene con colpevole ritardo, in modo non organico per risolvere un problema di portata nazionale. Per queste ragioni si continua a registrare nel paese il malcontento generale dei viticoltori, soprattutto nelle zone meridionali. E questa situazione non sfugge ai colleghi e in modo particolare al rappresentante del Governo. Quindi è da registrare in primo luogo il fatto che è inconcepibile tanto ritardo del Governo per questo provvedimento che doveva attuarsi con tempestività ma anche in un modo più organico e più aderente alla condizione generale che si è venuta a determinare nel settore. Perchè? Perche ritengo che non sfugga a lor signori il fatto che nel quadro generale della crisi che investe la nostra agricoltura particolare gravità assumono le condizioni del settore vitivinicolo. Questa è la conseguenza di una politica agraria sbagliata che si sta perseguendo nel nostro paese, ma sono anche le conseguenze che si stanno determinando nel settore vitivinicolo per la stasi che abbiamo nel mercato; per il calo delle quotazioni; per la continuazione delle manovre speculative e - diciamolo francamente — per l'assenza di una organica politicà vitivinicola; per l'esigenza di avere sempre più una specializzazione e una denominazione dei vini da poter collocare sul mercato interno e sul mercato estero.

Per tutto questo dobbiamo ancora una volta richiamare le responsabilità del Governo per le sempre crescenti e invadenti attività di sofisticazione e adulterazione dei vini e per la mancanza di una efficace azione repressiva da parte degli organi preposti. Qui non si tratta solo del fatto che ne va di mezzo la condizione del mercato vinicolo; quando andiamo a registrare questa situazione dobbiamo vedere che da una parte c'è gente che sta avendo arricchimenti illeciti per l'attività della sofisticazione dei vini, e dall'altra parte si stanno portando sul mercato prodotti che attentano alla salute pubblica dei consumatori. Allora a che servono ancora una volta le solite dichiarazioni di circostanza dell'onorevole rappresentante del Governo, che crede di accontentarci dicendo che il Governo assume impegno di portare avanti una politica intesa alla repressione delle frodi e delle sofisticazioni dei vini? È da tempo che questo si va sostenendo a parole ma nei fatti la realtà è ben altra perchè i sofisticatori hanno campo libero nella loro attività. Allora a questo punto è chiaro che manca un organico disegno di intervento dello Stato per impedire questo svilupparsi delle iniziative intese alla sofisticazione dei vini che oggi tanto danno stanno facendo non solo alla salute dei cittadini ma anche alle condizioni del mercato.

In questo quadro poi si registrano le ulteriori condizioni di aggravamento dei produttori agricoli, del loro movimento coope-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

11 Luglio 1974

rativo, dei loro consorzi; quindi le difficoltà insostenibili: mancanza di mezzi finanziari per l'esecuzione dei normali lavori colturali, perchè la produzione non si è venduta e non ci sono mezzi finanziari per le anticipazioni ai produttori: il forte aumento dei prezzi dei prodotti industriali necessari all'agricoltura; l'assenza di una politica creditizia capace di aiutare concretamente le piccole e medie aziende del settore e il mancato pagamento delle integrazioni del prezzo dell'olio e del grano duro, nonostante siano passati 3 anni. Di qui la vasta protesta, il malcontento, le agitazioni, di qui il fatto che questo decreto non organico non soddisfa le aspettative dei produttori vitivinicoli, nè agevola le condizioni di mercato. Ecco perchè diciamo che il provvedimento per la distillazione agevolata non risponde alle esigenze: perchè ha un meccanismo non adeguato, perchè doveva essere accompagnato da cospicui interventi finanziari tanto da assicurare ai produttori, con il ricavato della distillazione stessa, una condizione di equa remunerazione, e da corrispondere sostanziali aiuti per il credito di esercizio e per nuove operazioni di anticipazione su merci da parte del movimento cooperativo. Ecco quindi quali lacune gravi riscontriamo: il limite a 3.000.000 di ettolitri; e questa è una cosa secondo noi che non può essere mantenuta. Non avete voluto accogliere le proposte che sono state presentate sia in Commissione che con gli emendamenti di questa sera in Aula. Voglio citare un esempio a dimostrazione concreta della nostra richiesta: solamente in Puglia, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, dove abbiamo una produzione di circa 10 milioni di ettolitri di vino all'anno, qualche giorno fa avevamo giacenze nelle cantine sociali per circa 7 milioni di ettolitri di vino, cioè il 70 per cento del vino invenduto, e mancano 2 mesi per il nuovo raccolto. Allora a che cosa serve mantenere il limite a 3 milioni di ettolitri? Inoltre si prevedono 400 lire per grado ettolitro, ma questa non è una somma — e voi lo sapete molto bene — remunerativa per i produttori. Di qui le nostre insistenze per garantire almeno 600 lire per grado ettolitro. La maggioranza ha respinto queste richieste. Queste richieste di miglioramento le stiamo sostenendo per un principio di equità e perchè, come ben sapete, sono state sollecitate dai produttori, dai viticoltori, dalle cantine sociali, dai loro consorzi, Allora, nel provvedimento riscontriamo profonde contraddizioni: ritardo, limiti, inadeguatezza dei finanziamenti; non si avviano affatto a soluzione i problemi del settore, non vi sono ancora le condizioni per fronteggiare e frenare le attività della Un'ultima considerazione: sofisticazione. anche in questo provvedimento non si tiene conto della possibilità dell'intervento dell'AIMA in questo settore, perchè in questo senso siamo ancora di fronte ad una scelta politica grave che viene fatta da parte del Governo. Le ragioni del nostro voto contrario al provvedimento derivano da questi problemi e anche dal fatto che si disconoscono le aspettative e le richieste dei produttori, delle cantine sociali, del movimento cooperativo, impegnati nell'attività di produzione, lavorazione e commercializzazione nel settore vitivinicolo. (Applausi dall'estrema sinistra).

PISTOLESE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTOLESE. Signor Presidente, soltanto per sciogliere la riserva del mio precedente intervento. Poichè i nostri emendamenti migliorativi sono stati respinti, poichè i chiarimenti forniti dal relatore e dal Governo non sono convincenti e lasciano integre a nostro giudizio le violazioni delle norme della nostra Costituzione e delle direttive comunitarie, ma tenuto conto comunque che determinati contributi vanno a beneficio degli agricoltori in genere, dichiaro che il Gruppo del MSI-Destra nazionale si asterrà dalla votazione sulla conversione in legge del decreto-legge n. 214.

M A Z Z O L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

11 Luglio 1974

#### PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

M A Z Z O L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Democrazia cristiana vota a favore del decreto per la distillazione
agevolata dei vini da pasto, per alcune valutazioni che molto brevemente esporrò.
Primo, il decreto risponde all'urgenza che
la Commissione e il Senato hanno rappresentato al Governo. Secondo, il provvedimento ha come fine di togliere dal mercato,
appesantito da un abbondante produzione
e non sempre ottima, una quantità di vino
da pasto per avviarlo alla distillazione. Terzo, il provvedimento intende andare incontro, in un momento delicato e difficile, alla nostra agricoltura.

Ho ascoltato le critiche e i rilievi che sono stati svolti da parte dei colleghi Pistolese ed Artioli. Non vorrei che le mie considerazioni venissero valutate in chiave polemica; ritengo, comunque, che le osservazioni da loro svolte nell'insieme siano contraddittorie per il fatto che, mentre criticano la limitatezza, la scarsità di valore, la caducità immediata del provvedimento, nello stesso tempo chiedono di ampliarne i tempi, il significato e la portata.

Ho ascoltato con interesse le osservazioni, le considerazioni, le proposte che ha fatto il senatore Balbo, che vanno certamente molto al di là del provvedimento in esame, per suggenire utili interventi di ristrutturazione della viticoltura italiana affinchè non rimangano giacenze di vino non buono in un paese che ne può produrre di ottimo.

Il voto favorevole della Democrazia cristiana vuole essere anche un riconoscimento ed un ringraziamento al Governo per la sollecitudine con cui ha corrisposto al Senato. Grazie. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

#### È approvato.

# Annunzio di costituzione di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Le seguenti Commissioni permanenti hanno proceduto al rinnovo dei rispettivi uffici di Presidenza, che sono risultati così composti:

#### 2<sup>a</sup> Commissione

(Giustizia)

Presidente: VIVIANI; Vice Presidenti: Cop-POLA e SABADINI; Segretari: LISI e BOLDRINI.

#### 3<sup>a</sup> Commissione

(Affari esteri)

Presidente: Scelba; Vice Presidenti: ARFÈ e CALAMANDREI; Segretari: GIRAUDO e D'ANGELOSANTE.

#### 4<sup>a</sup> Commissione

(Difesa)

Presidente: Garavelli; Vice Presidenti: Pelizzo e Antonicelli; Segretari: Signori e Peluso.

#### 5<sup>a</sup> Commissione

(Programmazione economica, Bilancio, Partecipazioni statali)

Presidente: CARON; Vice Presidenti: CO-LELLA e BOLLINI; Segretari: CUCINELLI e CORBA.

#### 6<sup>a</sup> Commissione

(Finanze e tesoro)

Presidente: VIGLIANESI; Vice Presidenti: SEGNANA e BORRACCINO; Segretari: PATRINI e MARANGONI.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

11 Luglio 1974

#### 7<sup>a</sup> Commissione

(Istruzione pubblica e belle arti, Ricerca scientifica, Spettacolo e Sport)

Presidente: Spadolini; Vice Presidenti: Falcucci Franca e Papa; Segretari: Stirati e Ruhi. Bonazzola Ada Valeria.

#### 8<sup>a</sup> Commissione

(Lavori pubblici, Comunicazioni)

Presidente: Martinelli; Vice Presidenti: Cirielli e Cavalli; Segretari: Grossi e Cebrelli.

#### 9<sup>a</sup> Commissione

(Agricoltura)

Presidente: Colleselli; Vice Presidenti: Buccini e Cipolla; Segretari: Cassarino e Zavattini.

#### 10<sup>a</sup> Commissione

(Industria, Commercio, Turismo)

Presidente: Catellani; Vice Presidenti: Alessandrini e Piva; Segretari: Porro e Fusi.

#### 11<sup>a</sup> Commissione

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

Presidente: Pozzar; Vice Presidenti: Fer-RALASCO e FERMARIELLO; Segretari: MANENTE COMUNALE e GAROLI.

#### 12<sup>a</sup> Commissione

(Igiene e Sanità)

Presidente: Minnocci; Vice Presidenti: Arcudi e Zanti Tondi Carmen Paola; Segretari: Barbera e Ossicini.

## Votazione dei disegni di legge:

« Tutela dell'ordine pubblico e misure di prevenzione contro la criminalità » (16), di iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « Nuove norme contro la criminalità » (1422), d'iniziativa del senatore Bartolomei e di altri senatori; « Nuove norme per la prevenzione e repressione della criminalità organizzata » (1497), di iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori (Relazione orale).

#### Approvazione del disegno di legge n. 1422

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione dei disegni di legge: « Tutela dell'ordine pubblico e misure di prevenzione contro la criminalità », d'iniziativa dei senatori Nencioni, Artieri, Bacchi, Basadonna, Bonino, Crollalanza, De Fazio, De Sanctis, Dinaro, Filetti, Fiorentino, Franco, Lanfrè, La Russa, Latanza, Majorana, Mariani, Pazienza, Pecorino, Pepe, Pisanò, Plebe, Tanucci Nannini e Tedeschi Mario; « Nuove norme contro la criminalità », d'iniziativa dei senatori Bartolomei, Dal Falco, De Vito, Attaguile, Carollo, Follieri, Rosa, Santalco, Spigaroli, Tanga, Zugno, Tesauro, Accili, Arcudi, Assirelli, Baldini, Barra, Benaglia, Berlanda, Bertola, Burtulo, Cacchioli, Caron, Carraro, Cassarino, Cerami, Colella, Colleselli, Coppola, Costa, Dal Canton Maria Pia, Dalvit, Della Porta, De Luca, De Marzi, Deriu, Falcucci Franca, Farabegoli, Ferrari, Forma, Gaudio, Leggieri, Limoni, Lisi, Manente Comunale, Martinelli, Moneti, Murmura, Noè, Oliva, Pacini, Pastorino, Patrini, Rebecchini, Ricci, Russo Arcangelo, Russo Luigi, Salerno, Sammartino, Santi, Scardaccione, Segnana, Sica, Spora, Tiberi, Tiriolo e Treu; « Nuove norme per la prevenzione e repressione della criminalità organizzata », d'iniziativa dei senatori Zuccalà, Cipellini, Stirati, Licini, Arfè, Avezzano Comes, Bloise, Catellani, Cucinelli, Minnocci, Segreto, Signori, Viviani, Marotta e Buccini.

Per tali disegni di legge è stata autorizzata la relazione orale.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Avverto che la Commissione competente in sede redigente ha già esaminato ed approvato articolo per articolo un nuovo testo del disegno di legge n. 1422. L'Assemblea dovrà procedere alla votazione di tale testo con sole dichiarazioni di voto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

D E C A R O L I S , relatore. Vorrei preliminarmente proporre alcune correzioni di errori materiali tipografici del testo sottoposto all'esame dell'Aula. All'articolo 7, a modifica dell'articolo 225 del codice di procedura penale, al primo comma invece di « conservarne la tracce » si deve leggere « conservarne le tracce ».

Sempre all'articolo 7 al comma quinto dopo la parola « il pubblico ministero » va posta una virgola « su richiesta dell'ufficiale di polizia giudiziaria . . . ». All'articolo 8, secondo comma: « Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena » si devono aggiungere le parole « dell'arresto da sei mesi a due anni ».

All'articolo 10: « e con la multa da lire 200 mila a lire 1 milione 500 mila ».

All'articolo 11, al posto di « è punito con la pena » inserire le parole: « è punito con la reclusione da uno a 8 anni e con la multa da lire 200 mila a 1 milione e 500 mila ».

Signor Presidente, onorevole Ministro. onorevoli colleghi, la Commissione giustizia ha preso in esame la proposta di legge del senatore Bartolomei ed altri n. 1422 cui sono state abbinate le proposte n. 16 del senatore Nencioni ed altri e n. 1497 del senatore Zuccalà ed altri, redigendo un unico testo. Le varie proposte di legge hanno tratto ispirazione dall'esigenza di difendere la società da nuove, più sofisticate e pericolose forme di criminalità sia comune che politica, che si estrinsecano soprattutto nei gravi delitti di rapina, di estorsione e di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, e nei vari reati concernenti le armi e gli esplosivi. L'allarme sociale provocato da tali manifestazioni di delinquenza singola od associata richiede una adeguata e pronta risposta legislativa e quindi giustifica che vengano, anche se in modo parziale, estrapolate e modificate alcune norme processuali e sostanziali del disegno generale e organico di riforma del codice penale e del codice di procedura penale, come pure di alcune leggi penali speciali attualmente vigenti.

Con l'approvazione delle norme proposte, riteniamo che eventuali indulgenze della magistratura o possibili insufficienze della polizia giudiziaria non potrebbero trovare più alcuna giustificazione in presunte carenze legislative.

Per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, deve essere segnalato un generale inasprimento delle pene che concernono una serie di reati di rilevante gravità: innanzitutto la pena per il delitto di rapina aggravata previsto dall'ultimo comma dell'articolo 628 del codice penale è stata fissata nella reclusione da un minimo di 4 anni e 6 mesi ad un massimo di 20 anni e nella multa da lire 300 mila a lire 1 milione 500 mila qualora la rapina sia commessa con armi o da persona travisata o da più persone riunite o qualora la violenza consista nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire. Analogamente è stata aumentata la pena per il reato di estorsione, aggravato dalle medesime circostanze. Si è ritenuto di colpire con estrema gravità i sequestri di persona a scopo di rapina o di estorsione, con la pena della reclusione da 10 a 20 anni e con la multa non inferiore a lire 400 mila. Tale pena è aumentata da 12 a 25 anni e la multa è fissata in misura non inferiore a lire 1 milione se il colpevole consegue per sè o per altri l'intento, cioè l'ingiusto profitto, come prezzo della liberazione.

La Commissione si è posto il problema di prevedere una serie di ipotesi di reati meno gravi allo scopo non solo di adeguare la pena alla gravità oggettiva del fatto commesso ma anche al fine di rompere, per quanto possibile, il cerchio di omertà che normalmente accomuna i delinquenti dediti alla commissione di tali delitti e soprattutto al fine di favorire in ogni modo la liberazione del sequestrato nel caso di sequestro di persona a scopo di rapina o

11 Luglio 1974

di estorsione. La Commissione ha infatti preso in esame le seguenti ipotesi di attenuazione della pena: il caso in cui il concorrente impedisca il conseguimento dell'intento, inteso come riscossione del prezzo del riscatto; il caso in cui il concorrente desistendo dall'azione agevoli comunque la liberazione del sequestrato; il caso in cui il concorrente facilità l'identificazione e l'arresto dei colpevoli.

Di tutte queste ipotesi si è ritenuto di mantenere la formulazione proposta nell'ultimo comma dell'articolo 630 del codice penale che derubrica nel sequestro semplice di persona, previsto dall'articolo 605 del codice penale, l'ipotesi in cui, nel caso di sequestro di persona a scopo di estorsione per conseguire un profitto di natura patrimoniale, l'agente o il concorrente si adoperi in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà senza che tale risultato, naturalmente, sia conseguenza del versamento del prezzo della liberazione. Non è stata ritenuta meritevole di previsione l'ipotesi in cui il concorrente impedisca soltanto il conseguimento dell'intento inteso come riscossione del prezzo del riscatto, sia perchè tale ipotesi potrebbe essere oggetto di applicazione giurisprudenziale dell'attenuante di cui all'articolo 62, n. 6, del codice penale, sia e soprattutto perchè la Commissione ha ritenuto che l'obiettivo principale da perseguire debba essere la liberazione della persona sequestrata. Il pericolo di infondate chiamate di correità, tali da costituire anche serio intralcio alle indagini e quindi alla ricerca della verità, ha dissuaso la Commissione dal prevedere speciali attenuanti nelle ipotesi in cui il concorrente facilitasse l'identificazione o l'arresto degli altri colpevoli.

Sempre per quanto concerne le norme di diritto sostanziale, sono state aumentate le pene per il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale quando tale inosservanza riguardi l'obbligo o il divieto di soggiorno, mentre è consentito in ogni caso l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

Le modifiche agli articoli 1, 2, 3, 4, 6 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, riguardano l'aumento delle pene per i delitti con-

cernenti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici o altri congegni micidiali, mantenendo peraltro inalterate le ipotesi di reato già descritte nelle norme suddette. È evidente la ragione di tale generalizzato aumento delle pene che si sostanzia nella necessità di apprestare idonei strumenti di prevenzione e di repressione per quanto concerne soprattutto la fabbricazione, l'importazione, la vendita, il traffico, la detenzione, la mancata consegna all'autorità nei termini prescritti delle armi e di tutti gli altri strumenti micidiali già descritti, nonchè l'uso di tali armi, bombe o altri ordigni tendente al fine di incutere pubblico timore o suscitare tumulti o disordini, qualora il fatto non costituisca peraltro più grave reato. In tal modo si è inteso colpire alcune forme molto diffuse di delinquenza non solo comune ma anche politica o che di tale veste si ammanta, manifestatasi in modo drammatico anche in recenti episodi, che viene costantemente alimentata dal traffico illegittimo di armi e di esplosivi.

L'aggravamento dei minimi e dei massimi delle pene detentive e pecuniarie offre un idoneo strumento alla magistratura, di cui si auspica una sempre maggiore sensibilità verso la repressione di così gravi forme di delinquenza.

Le norme di carattere processuale rispondono innanzitutto alla necessità di consentire l'applicazione del giudizio direttissimo nel più ampio numero dei casi, quando si tratti di processi per delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestri di persona a scopo di rapina o di estorsione nonchè per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, estendendo l'applicabilità di tale giudizio anche ai reati eventualmente concorrenti con quelli sopra indicati.

Con una precisa scelta di politica criminale processuale il legislatore ha modificato il testo dell'articolo 502 del codice di procedura penale sia sostituendo la dizione « può procedere » con la dizione « procede in ogni caso » sia escludendo ogni limitazione all'applicabilità del giudizio direttis-

Assemblea - Resoconto stenografico

11 Luglio 1974

timo, ad eccezione della riconosciuta necessità di speciali indagini. Ciò è stato fatto nella precisa convinzione che il valore preventivo, repressivo e sostanzialmente dissuasivo della norma penale non risieda soltanto nella minaccia di una grave pena ma soprattutto nella possibilità di poter irrogare tale pena rapidamente a brevissima distanza dalla commissione del reato, non ignorando altresì che ciò risponde anche ad una precisa esigenza di rassicurare l'opinione pubblica in una atmosfera di riconquistata tranquillità sociale.

Sempre allo scopo di assicurare la possibilità di una più rapida amministrazione della giustizia nelle ipotesi dei delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata e di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, la Commissione ha proposto l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 29 del codice di procedura penale, che riservava la cognizione di tali delitti alla corte di assise. È infatti noto come sia assai difficilmente applicabile il giudizio direttissimo nei processi di competenza della corte d'assise, in quanto, in base all'articolo 502, secondo comma, del codice di procedura penale, a tale giudizio si può procedere solo se la corte si trova convocata in sessione, ovvero se deve essere convocata entro cinque giorni dalla data dell'arresto dell'imputato.

Tale norma avrebbe reso praticamente inapplicabile nella maggior parte dei casi il giudizio direttissimo, se non si fosse modificata la competenza per materia.

La modifica dell'articolo 225 del codice di procedura penale è stata oggetto di approfondito dibattito e di attento esame da parte della Commissione: dibattito che ha avuto una eco non sempre obiettiva anche in ambienti giornalistici e scientifici. In sostanza si è nuovamente affidata alla polizia giudiziaria la possibilità di procedere all'interrogatorio dell'arrestato e del fermato, nonchè agli atti di ricognizione, ispezione e confronto, ai quali partecipi l'arrestato o il fermato.

Solo in tal senso sono stati ampliati i poteri della polizia giudiziaria, i quali per il resto sono sempre quelli previsti anche attualmente dall'articolo 225 del codice di procedura penale con le modifiche apportatevi sia dall'articolo 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, sia dall'articolo 3 della legge 18 marzo 1971, n. 62. La ragione fondamentale di tali modifiche risiede nella riconosciuta esigenza di garantire la rapidità e l'immediatezza dell'indagine preliminare, tanto che tale condizione è stata espressamente ribadita con la formula « quando v'è necessità e urgenza di raccogliere le prove del reato o di conservarne le tracce ».

Inoltre, sia per impedire dannosi parallelismi di indagine, sia per consentire alla autorità giudiziaria, quando lo ritenga opportuno e quando ciò sia in concreto possibile, di intervenire tempestivamente, si è stabilito che prima di procedere all'interrogatorio delle persone arrestate e di quelle fermate ai sensi dell'articolo 238 del codice di procedura penale l'ufficiale di polizia giudiziaria deve avvertire anche telefonicamente il procuratore della Repubblica od il pretore.

A garanzia dei diritti della difesa si è determinato che, ai fini del compimento degli atti nientranti tra quelli previsti dall'articolo 304-bis del codice di procedura penale, nonchè dei confronti cui partecipi l'arrestato o il fermato, l'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a ricevere, da parte dell'indiziato, dell'arrestato o del fermato, la nomina del difensore di fiducia che viene immediatamente avvertito. Inoltre l'indiziato, l'arrestato od il fermato può contestualmente indicare il nome di un altro difensore di fiducia in sostituzione del primo, qualora quest'ultimo non sia reperibile o non possa presenziare tempestivamente all'atto istruttorio.

La Commissione peraltro si è preoccupata di garantire la presenza obbligatoria del difensore nel caso di interrogatorio o degli altri atti previsti dal quarto comma dell'articolo 225, quando questi siano compiuti dalla polizia giudiziaria e ciò con una regolamentazione diversa da quella prevista dall'articolo 304-ter del codice di procedura penale, che consente invece al giudice di procedere senza l'intervento del pubblico mi-

11 Luglio 1974

nistero e dei difensori, quando costoro non compariscono, ancorchè regolarmente avvertiti.

La differenza di trattamento non deve assolutamente acquistare il significato di una pregiudiziale sfiducia nei confronti della polizia giudiziaria, ma risiede nell'ontologica diversità di funzione tra la polizia giudiziaria e il magistrato, ancorchè inquirente, nel senso che l'attività di quest'ultimo è per legge costituzionale ed ordinaria circondata da maggiori, sostanziali garanzie nei confronti dei diritti di libertà individuale.

È proprio per questa profonda convinzione che la Commissione non ha esitato a ripristinare l'interrogatorio dell'arrestato e del fermato o gli atti di ricognizione, ispezione o confronto, ai quali questi ultimi partecipino, da parte della polizia giudiziaria, nella consapevolezza di non invertire, in tal modo, la tendenza verso il processo accusatorio realizzata dalla legge di delega al Governo per la riforma della procedura penale, in quanto è forse opportuno affidare, a questo punto, alla polizia giudiziaria e alla magistratura una ritrovata sostanziale differenza delle rispettive funzioni.

Infatti, come è stato giustamente rilevato in Commissione dal senatore Martinazzoli e dal senatore Petrella, ragioni di urgenza e di efficacia di indagine non possono consentire, allo stato attuale, di affidare tutta l'indagine preliminare alla magistratura, mentre ad essa deve essere restituita la funzione essenziale di garanzia, cioè di controllo sulla legalità dell'indagine e sulla effettiva applicazione delle garanzie previste dalla legge costituzionale e da quella ordinaria.

In questa visione si pone la modifica dell'articolo 225 del codice di procedura penale che ha peraltro rafforzato le garanzie della difesa rendendo obbligatoria, come si è detto, la partecipazione del difensore.

D'atra pante, proprio perchè tale obbligo non vanifichi quella ragione di necessità e di urgenza che giustifica l'intervento immediato della polizia giudiziaria si è previsto un meccanismo mediante il quale, sia nell'ipotesi che non venga nominato un difensore di fiducia sia nell'ipotesi che quest'ultimo non possa essere reperibile o tempestivamente presente, viene nominato da parte del pubblico ministero, su richiesta dell'ufficiale di polizia giudiziaria, un difensore di ufficio secondo un turno risultante da un elenco la cui formazione ed il cui aggiornamento è rimesso all'intervento del presidente del tribunale e del presidente del consiglio dell'ordine forense del luogo ove l'atto istruttorio viene compiuto.

A garanzia della completezza e dell'imparzialità nella formazione dell'elenco è stato espressamente previsto che in esso debbono essere iscritti non solo d'ufficio coloro che saranno scelti dal presidente del tribunale e dal presidente del consiglio dell'ordine forense, ma tutti gli avvocati e procuratori che ne facciano domanda.

Poichè, come si è detto, non si può procedere all'interrogatorio e al compimento degli altri atti senza la presenza del difensore il relatore ha proposto, e la Commissione all'unanimità ha accettato, che il difensore nominato d'ufficio abbia l'obbligo di presenziare all'interrogatorio ed agli altri atti suddetti e si è espressamente previsto che la violazione di tale obbligo, salva naturalmente la dimostrazione di un legittimo impedimento, che determinerebbe peraltro l'immediata sostituzione, comporti l'applicazione delle sanzioni comminate dall'articolo 131 del codice di procedura penale.

Si è ritenuto, in sostanza, che l'obbligatorietà della presenza del difensore non possa e non debba essere maliziosamente strumentalizzata ai fini di un ritardo o, peggio, di un impedimento delle indagini di polizia giudiziaria, fermo restando, naturalmente, il diritto dell'interrogando di avvalersi, ma con chiara assunzione di responsabilità, della facoltà di non rispondere all'interrogatorio.

Dal complesso delle norme predisposte emerge abbastanza ben definita e chiara la preoccupazione della Commissione di contemperare le esigenze di un'efficace e rapida lotta contro la delinquenza con quelle insopprimibili e costituzionalmente garantite della difesa e della tutela della libertà individuale, per cui non sembra inopportuno al relatore nibadire, a questo punto, che in ogni

Assemblea - Resoconto stenografico

11 Luglio 1974

caso nulla potrà mai snaturare la funzione dell'interrogatorio dell'indiziato, dell'arrestato o del fermato, che deve essere sempre inteso come mezzo e strumento di difesa: nessuno intende rinunciare a questa concezione che è frutto di una lenta ma sicura conquista della civiltà giunidica di ogni paese civile.

Nella consapevolezza della legittimità e della necessità delle norme proposte e con l'espressa dichiarazione che quelle di diritto processuale potranno avere congrua sistemazione ed adeguato coordinamento nell'ambito della riforma della procedura penale, per la cui rapida attuazione non ci stancheremo di sollecitare il Governo della Repubblica, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del testo redatto. (Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

Z A G A R I, Ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, onorevoli senatori, ringrazio il relatore della relazione così puntuale e precisa che egli ha voluto farci, ma devo da parte del Governo esprimere il nostro punto di vista.

In questi ultimi mesi gravissimi episodi di criminalità comune e politica hanno sollevato profonde e legittime preoccupazioni, sia nell'opinione pubblica indifferenziata, sia nelle forze politiche e nelle loro rappresentanze parlamentari.

Va subito detto che le preoccupazioni sono tanto maggiori mano a mano che si acquisisce la consapevolezza che il problema del terrorismo e della criminalità organizzata ha ormai superato le dimensioni nazionali e si pone come fenomeno di portata internazionale o, per essere più esatti, mondiale.

Tenuta presente questa realtà, da un lato possiamo constatare che l'Italia in questa escalation mondiale del terrorismo non detiene alcun primato (in altre nazioni, che sono ben presenti alla vostra attenzione, i livelli raggiunti sono anche più pericolosi ed intensi), dall'altro dobbiamo inquadrare ogni nostro provvedimento legislativo in una prospettiva di collaborazione con gli organismi

internazionali e con gli altri paesi che stanno affrontando i nostri stessi problemi.

A prescindere dalle reazioni di chi si illude di poter risolvere i problemi della criminalità organizzata con un semplice inasprimento delle pene ovvero con la reintroduzione di strumenti processuali ormai superati dalla coscienza democratica del paese e comunque ritenuti viziati di illegittimità in numerose pronuncie della Conte costituzionale - a livello sia delle forze politiche che degli operatori del diritto - si è posto il problema della adeguatezza nel nostro sistema penale e processuale a fironteggiare forme di criminalità sino a pochi anni fa estranee, sul terreno qualitativo e su quello quantitativo, agli schemi tradizionali nei quali si era abituati ad inquadrare la delinquenza italiana.

La risposta a questo interrogativo di fondo è stata in gran pante positiva: il nostro ordinamento non manca, a livello legislativo, di strumenti più che idonei a condurre una energica lotta contro la criminalità; le carenze vanno nicercate non tanto sul terreno normativo, quanto nell'insufficienza delle strutture operative degli organi cui è istituzionalmente demandato il compito di prevenire e di reprimere la delinquenza.

Questa premessa, se da un lato dimostra la non necessità di introdurre nuovi istituti per combattere la criminalità, dall'altro non esclude l'opportunità di ritoccare o perfezionare alcune norme che si dimostrano superate di fronte all'escalation ed alla fertilità di cui ha dato prova la nuova delinquenza; si tratta, cioè, non di apprestare strumenti nuovi, ma di migliorare quelli esistenti per renderli più efficaci, più elastici e più duttili, in una parola proporzionati alla maggiore pericolosità e preparazione di cui ha dato prova in recenti e puntroppo numerosi episodi la nuova criminalità organizzata.

In questo quadro vanno valutati ed apprezzati i nuovi provvedimenti sulla criminalità sottoposti al vostro esame.

Prima di entrare nel menito delle nuove norme, voglio sottolineare come esse rappresentino il frutto di un prezioso e validissimo lavoro svolto dalla Commissione giu-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

11 Luglio 1974

stizia, prima in sede referente e poi in sede redigente; lavoro che ha consentito di presentare in Aula un testo di legge che, prendendo le mosse da tre disegni di iniziativa parlamentare, costituisce un delicato momento di equilibrio tra le istanze repressive e quelle garantistiche nella lotta contro la cniminalità.

Ogniqualvolta ci si trovi costretti a predisporre norme penali e processuali riservate a particolari categorie di reati vi è sempre il rischio di apprestare un dinitto speciale, che si allontani dai criteri di fondo cui si ispira l'ordinamento; leggi speciali evocano il ricordo di una giustizia sommaria di un non lontano passato, in cui la salvaguardia dei diritti di tutti i cittadini, e quindi anche degli imputati, era sacrificata ad esigenze di vendetta sociale o politica.

Ebbene, il responsabile ed equilibrato lavoro della Commissione giustizia, coadiuvata dalla fattiva collaborazione del Governo — e qui mi preme sottolineare in modo particolare il prezioso contributo recato dal sottosegretario onorevole Pennacchini — consente di concludere che un rischio di questo genere non ha alcuna attualità; la risposta che il disegno di legge dà alle aspettative di una più efficace lotta contro la criminalità concilia infatti le esigenze di un più incisivo intervento della repressione penale con i principi garantistici che, alla stregua della carta costituzionale, debbono informare il diritto e il processo penale.

Nessun cedimento, dunque, alle sollecitazioni di ambienti interessati ad ingigantire il fenomeno della criminalità per incrinare la credibilità delle istituzioni democratiche; ma una risposta responsabile e ferma all'innegabile aumento della criminalità, attraverso interventi circoscritti, miranti soprattutto a rendere più efficienti istituti che hanno dimostrato di non sapere reggere il confronto con forme di criminalità che si avvalgono di mezzi e di tecniche organizzative più efficienti ed insidiose di quelle usate fino a pochi anni or sono.

Le nuove norme non hanno dunque alcuna finalità punitiva o meramente repressiva, ma costituiscono la giusta e corretta risposta che qualsiasi ordinamento democratico deve essere in grado di dare di fronte ad episodi di criminalità che, quando raggiungono determinati livelli di intensità e di frequenza, acquistano l'inequivocabile significato di un attentato alla credibilità ed alla sicurezza delle istituzioni.

E ciò vale non solo per gli episodi di delinguenza politica che hanno innescato, attraverso una delirante e forsennata spirale di crescente crudeltà, una trama eversiva di cui incominciano a venire alla luce tutte le implicazioni e le connivenze, ma anche per le vicende della criminalità comune. Oualsiasi forma di criminalità crea infatti uno stato di insicurezza e di disorientamento nella generalità dei cittadini e li induce a reazioni sovente incontrollate ed emotive, che possono essere agevolmente sfruttate da quelle forze che mirano a creare un'atmosfera di sfiducia nei confronti delle istituzioni democratiche e ad aumentare il distacco che già oggi esiste tra il comune cittadino ed i poteri dello Stato.

Contro questa crisi di credibilità delle istituzioni — e qui, soprattutto, il problema si pone per la giustizia penale — è preciso dovere di un ordinamento democratico apprestare valide forme di difesa, senza cedere a incontrollate reazioni determinate da singoli episodi contingenti, ma in una visione globale del fenomeno della delinquenza e della sua innegabile incidenza, a livello di reazioni politiche e di pubblica opinione, sui più generali problemi dei rapporti che devono intercorrere tra il cittadino ed i pubblici poteni.

Queste esigenze sono state comprese e correttamente valutate dalla Commissione giustizia del Senato, che nel corso dei suoi lavori non si è mai lasciata trascinare da un malinteso spirito di crociata, ma ha limitato l'intervento innovativo a quei settori ed a quegli istituti in cui le esigenze di tecnica e di politica legislativa lo rendevano assolutamente indispensabile.

Com'è noto, il disegno di legge portato al vostro esame contiene norme sia di diritto penale che di diritto processuale penale.

Assemblea - Resoconto stenografico

11 Luglio 1974

In ordine alle prime, le innovazioni possono sintetizzarsi in due filoni principali: un aumento delle pene per quei delitti che costituiscono il sintomo più grave ed appariscente della crescita qualitativa e quantitativa della criminalità organizzata, una migliore e più sistematica disciplina dei delitti relativi alle armi ed alle munizioni.

In quest'ordine di idee sono stati opportunamente ritoccati i massimi edittali delle pene per i delitti di rapina ed estorsione aggravata commessi con armi, o da persona travisata o da più persone riunite, nonchè per il delitto di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

In effetti, questi reati presuppongono una notevole pericolosità nei loro autori ed un alto grado di organizzazione e preparazione; si tratta, in altre parole, di quelle forme di criminalità organizzata che destano le maggiori preoccupazioni, in quanto è tutt'altro che infondato il sospetto che dietro gli autori materiali di tali reati si celino potenti organizzazioni criminali, talvolta anche politiche, che si servono dei profitti ricavati da tali gravissimi illeciti per finanziare su più vasta scala nuove imprese criminose, ovvero per speculare politicamente sul disorientamento e l'insicurezza che queste clamorose imprese suscitano presso l'opinione pubblica.

La Commissione giustizia ha lasciato inalterati i minimi delle pene, consentendo quindi al giudice di comminare sanzioni modeste nelle ipotesi in cui in concreto alla gravità del titolo di reato non corrisponda un'effettiva gravità del fatto, ed ha aumentato i massimi edittali sino a venti anni per la rapina e l'estorsione aggravate e sino a venticinque anni per il sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione aggravata dal conseguimento dell'intento.

In tal modo, nei confronti dei fatti veramente gravi l'ordinamento giuridico è posto nelle condizioni di reagire con pene sufficientemente severe, che nel contempo dovrebbero costituire un valido deterrente al reiterarsi di simili episodi di criminalità.

Come Ministro della giustizia debbo però ancora una volta ribadire che i risultati che ci proponiamo di raggiungere nella lotta contro la criminalità non possono fondarsi esclusivamente sulla maggiore severità delle pene per certi reati, ma debbono soprattutto basarsi su una efficiente e razionale organizzazione delle forze di polizia e della stessa magistratura, perchè solo una pena tempestivamente irrogata può costituire un valido deterrente e convincere l'opinione pubblica della vitalità e della forza delle nostre istituzioni democratiche.

Il consistente aumento della misura massima delle sanzioni ha giustamente indotto la Commissione a prevedere, per il delitto di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, una speciale circostanza attenuante nel caso in cui gli autori del reato si adoperino in modo da fare riacquistare la libertà al sequestrato, sempreché, evidentemente, il ritorno in libertà non sia conseguenza del versamento del prezzo della liberazione. Si vuole, cioè, facilitare il ritorno in libertà del sequestrato, predisponendo un trattamento di particolare favore per gli autori del reato che desistano dalla loro condotta criminosa senza conseguire l'illecito profitto a cui miravano inizialmente.

Di maggiore rilievo sono le innovazioni apportate alla disciplina delle armi e degli esplosivi.

Non vi è dubbio che in questo particolare momento storico la criminalità comune e politica riesce con estrema facilità a procurarsi armi anche da guerra, e che la circolazione delle armi è stata una delle cause, se non la principale, del salto di qualità della delinquenza organizzata.

È altrettanto noto — e le indagini in corso nei confronti delle trame nere lo dimostrano ampiamente — che esistono organizzazioni paramilitari dotate di veri e propri arsenali, in grado di compiere attività terroristiche ed attentati su vasta scala.

In tale settore non ci si è quindi limitati ad un semplice aumento delle pene previste dalla legge speciale del 1967 sulle armi da guerra e sulle munizioni, ma, nella prospettiva di un riordinamento dell'intera materia — oggi disciplinata in maniera frammentaria in numerose disposizioni di legge, che vanno dal codice penale al testo unico

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

11 Luglio 1974

delle leggi di pubblica sicurezza, al relativo regolamento ed alla legge speciale del 1967 — si sono inserite alcune modifiche sostanziali all'attuale disciplina.

In panticolare, la Commissione si è ben resa conto che con i considerevoli e più che giustificati aumenti delle pene per i delitti relativi alle armi da guerra, alle munizioni ed agli esplosivi, si veniva a creare una sperequazione, difficilmente spiegabile sul terreno della politica legislativa, rispetto alla troppo mite disciplina riservata dal codice penale e dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza alle armi comuni da sparo.

Ai fini della criminalità organizzata, la pericolosità di un'arma da fuoco è pressochè identica, non importa se si tratta di arma da guerra o comune: come giustificare allora le pene previste per le armi da guerra, che vanno sino ad un massimo di dodici anni di reclusione, con le mitissime sanzioni previste dalle contravvenzioni del codice penale relative alle armi comuni da sparo, punite con pochi mesi di arresto?

Per ovviare a questa incongruenza, la Commissione ha accolto un emendamento, proposto dal Governo, che ha trasformato in delitti le contravvenzioni del codice penale relative alle armi comuni da sparo, applicando per tali ipotesi di reato le pene previste per le armi da guerra, ridotte di un terzo.

È il primo passo verso una più generale e sistematica revisione della materia delle armi, cui il Governo si impegna a provvedere con l'emanazione di un apposito testo unico, che sia in grado di fronteggiare adeguatamente e con il necessario rigore una delle cause principali dell'aumento qualitativo della criminalità e del terrorismo politico.

Nella prospettiva di un generale riordinamento legislativo della disciplina delle armi va ricordato che l'Italia fa parte di un comitato internazionale del Consiglio d'Europa, che si propone appunto — sulla base della ovvia constatazione che i canali del mercato delle armi hanno una dimensione quanto meno europea — di pervenire all'emanazione di una legislazione uniforme per i paesi interessati, che consenta forme di coordina-

mento e di collaborazione nella repressione di tutti i reati relativi alle armi.

Non diversi sono stati i criteri seguiti nella predisposizione delle norme di carattere processuale. Due sono gli istituti toccati dalla riforma che viene presentata oggi al vostro esame: il procedimento direttissimo e l'interrogatorio degli arrestati e fermati.

Circa il primo, si è previsto che in ogni caso, quando non sono necessarie speciali indagini, il procuratore della Repubblica deve procedere con il rito direttissimo per i delitti di rapina, estorsione, sequestro a scopo di rapina e di estorsione, nonchè per tutti i reati concernenti le armi e gli esplosivi. Per rendere più agevole il ricorso a tale rito, si è dovuto prevedere che la competenza, sinora demandata per la maggior parte dei reati sopra indicati alla corte d'assise, spetti al tribunale.

Non vi è dubbio che una rapida decisione giudiziaria è uno degli strumenti più adeguati nella lotta contro la criminalità: non è tanto la severità dell'intervento penale che distoglie i criminali dalla commissione dei reati e tranquillizza l'opinione pubblica, quanto la prontezza e la certezza dell'intervento giudiziario. L'avere previsto un più largo ed agevole ricorso al rito direttissimo per le categorie di reati che in questo momento storico sono fonte di maggiore preoccupazione, costituisce quindi un valido rimedio di politica legislativa, sulla cui efficacia non si possono avere dubbi.

La materia, comunque, verrà disciplinata ex novo con l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, che sostituirà al giudizio direttissimo i nuovi meccanismi dell'udienza preliminare e del giudizio immediato: le attuali innovazioni al giudizio direttissimo sono dunque destinate ad avere un'efficacia transitoria, e costituiscono, se così si può dire, un ponte verso una disciplina processuale che dovrebbe assicurare per ogni reato il giudizio entro brevissimo lasso di tempo.

Più contrastata è certamente l'altra innovazione introdotta al codice di procedura penale, concernente l'attribuzione alla polizia giudizia del potere di interrogare gli arAssemblea - Resoconto stenografico

11 Luglio 1974

restati ed i fermati. La prima reazione di fronte a tale norma è di doverosa cautela, in quanto può sorgere il sospetto che si sia semplicemente voluto ritornare alla disciplina in vigore prima della legge del 1969, che aveva appunto disposto che solo l'autorità giudiziaria era abilitata ad interrogare gli imputati in stato di arresto o di fermo.

Un più attento esame della norma permette peraltro di superare queste perplessità: il testo formulato dalla Commissione giustizia garantisce infatti nella maniera più completa e soddisfacente la difesa dell'imputato, disponendo non solo — e questo è del tutto ovvio — che il difensore deve assistere all'interrogatorio, ma introducendo la nuova figura del difensore d'ufficio di turno.

Si è infatti previsto che, nel caso in cui l'arrestato non nomini un difensore di fiducia, o questi non si presenti tempestivamente, l'assistenza tecnica dell'avvocato sia comunque assicurata da un difensore di ufficio, che sia a disposizione per tale servizio, secondo un turno predisposto dal presidente del tribunale e dal presidente del consiglio dell'ordine forense del luogo.

Anche questa innovazione deve comunque essere considerata uno strumento di carattere transitorio e contingente; non solo perchè nell'ultimo articolo del disegno di legge sottoposto al vostro esame si dice espressamente che le nuove norme processuali valgono sino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, ma soprattutto perchè la legge delega per l'emanazione del nuovo codice di rito non prevede, tra i poteri conferiti alla polizia giudiziaria, quello di interrogare gli arrestati o i fermati; al contrario il punto 34 della delega legislativa al Governo esclude che il pubblico ministero possa delegare la polizia giudiziaria a compiere l'interrogatorio del sospettato o confronti.

Ho voluto esaminare analiticamente le disposizioni più significative delle nuove norme sulla criminalità perchè, come già ho detto all'inizio, era mio preciso dovere esternare a questa Assemblea le legittime preoccupazioni che sempre solleva una legge che si proponga un trattamento speciale nei confronti di determinati reati.

L'esame che ho condotto insieme a voi delle singole disposizioni e dei criteri ispiratori dell'intero disegno di legge mi consente di ritenere fugata ogni preoccupazione o timore: se pure non si può mai salutare con soddisfazione l'emanazione di norme penali e processuali più severe, in quanto sintomo della necessità di fronteggiare fenomeni criminali gravi e pericolosi, e quindi di una crisi che travaglia la società e che non si è riusciti ad affrontare con mezzi preventivi, manifesto a nome del Governo piena adesione al disegno di legge sottoposto al vostro esame e ne sollecito una rapida approvazione, nel testo già varato in sede redigente, in modo che la legge possa al più presto, dopo il vaglio della Camera, contribuire ad una più efficace lotta contro la crescente aggressività della criminalità organizzata. (Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Ricordo agli onorevoli senatori iscritti a parlare che il Regolamento prevede un massimo di 15 minuti per le dichiarazioni di voto e la Presidenza raccomanda di attenersi a questa norma.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Mariani. Ne ha facoltà.

M A R I A N I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, voteremo a favore di questo disegno di legge anche perchè siamo stati i primi a presentare il 25 maggio 1972 un disegno di legge che conteneva i criteri e lo spirito di questo provvedimento che la Commissione giustizia ha unificato traendo dal nostro e dagli altri due disegni di legge presentati dalla Democrazia cristiana e dal Partito socialista la ispirazione per la sua stesura.

Desidero fare solo alcune osservazioni, dando piena adesione alle considerazioni espresse dal relatore e dall'onorevole Ministro.

Il primo requisito di una buona legge è quello della chiarezza e mi pare che la legge in esame sia chiara nelle sue parti di rito

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

11 Luglio 1974

processuale e nella parte di diritto sostantivo. Non credo che possa essere mossa alcuna critica all'aggravamento delle pene, anche se pesante, che per taluni reati si è proposto, nè al fatto di avere restituito alla polizia la facoltà dell'interrogatorio con tutte le garanzie della presenza del difensore; e l'avere anche disposto che il processo debba avvenire con rito direttissimo non può costituire una limitazione della libertà del cittadino o una disparità di trattamento rispetto a chi delingue in altro modo. Infatti non va dimenticato in proposito il pensiero di tutti coloro che sono dediti allo studio del diritto e cioè che il sistema punitivo deve essere aderente alle esigenze della società nel momento in cui le anomalie della società stessa si manifestano. Ora, la criminalità organizzata ha trovato nelle rapine, nelle estorsioni e soprattutto nei sequestri di persona per compiere le estorsioni, e cioè per procurarsi anche grosse quantità di denaro, una larga pantecipazione di quei limitati settori della popolazione poco dediti al lavoro o adusati ad un ribellismo che esiste in ogni società costituita o che spesso ammantano questa tendenza alla ribellione o all'anarchismo di ideologie politiche.

A questo proposito, poichè l'onorevole Ministro ha nicordato che esaminando alcuni dei recenti delitti, che vengono definiti « trame nere », si è trovato che questo complesso di organizzazione è piuttosto avanzato, mi permetto di far presente che non è questione di trame nere o trame rosse: la delinguenza, politica o non politica, è sempre delinquenza. Noi siamo stati i primi a proporre un disegno di legge sulla repressione della criminalità proprio perchè siamo assolutamente tranquilli di non aver incoraggiato nè direttamente nè indirettamente questo ribellismo che si pretende oggi che venga da destra. Basta leggere l'intervista che il giornalista Zicari avrebbe fatto al Fumagalli, per vedere come questi pretesi capi carismatici che credono di rovesciare il mondo con alcune idee di grandezza abbiano ingaggiato indifferentemente i giovani extraparlamentari di destra e di sinistra, approfittando della loro giovane età e del loro senso di ribellione alla società, senza guardare al colore politico, ma unicamente per utilizzare questi giovani soprattutto per le estorsioni: sembra che dal solo sequestro dell'ingegner Cannavale il gruppo Fumagalli abbia racimolato nientemeno che 500 milioni.

Il fatto è gravissimo perchè, volendo ammantare di ideologie politiche questi reati comuni, basta trovare una giustificazione ideale per indurre questi giovani collaboratori a partecipare ai delitti stessi. È indubbio che la situazione della criminalità oggi è molto grave e quindi era necessario intervenire con un provvedimento di questo tenore.

Non dobbiamo dimenticare che per questo genere di delitti il credo è quello che, ad esempio, andava predicando Cohn Bendit, che provocò il famoso maggio 1968 a Parigi. cioè che la violenza è solo un mezzo per far accettare le nostre idee, il che è molto diverso da ciò che diceva Carlo Marx, in tono molto più elevato, quando affermava che la violenza è la levatrice di ogni vecchia società che ha in grembo una nuova società. Vi era una finalità filosofica nell'opinione sulla violenza di Carlo Marx, mentre qui la violenza è fine a se stessa: imporre con la prepotenza le proprie idee agli altri. Sono d'accordo quindi che si debba essere durissimi anche per questi reati ammantati di ideologia politica.

Per quello che riguarda panticolarmente il disegno di legge, con poche parole esprimerò il mio parere. Mi dispiace che non abbia potuto essere introdotta qualche disposizione che era contenuta nel nostro disegno di legge del 25 maggio 1972, perchè è vero che trattasi di norme piuttosto delicate, in quanto andavano ad interferire in un complesso di altre leggi; ma noi avevamo in sostanza proposto anche che chi voglia impedire con la violenza e con le minacce la libertà di lavoro, la libentà dell'esercizio del diritto di sciopero e il libero esercizio dei diritti sindacali sanciti dallo statuto dei lavoratori, debba essere punito, perchè se lo statuto dei lavoratori impone il rispetto della libertà di lavoro e impone il rispetto della libertà di sciopero, esso però non prevede alcuna sanzione quando

Assemblea - Resoconto stenografico

11 Luglio 1974

mon si rispetta la libertà di lavoro; vi sarebbe la sanzione per il reato di violenza privata ove il singolo denunci di essere stato colpito nella sua libertà personale dalla violenza morale o materiale altrui, ma come diritto garantito dallo statuto dei lavoratori non esiste alcuna sanzione penale.

Insomma la sostanza è che sarebbe stata forse una superfetazione introdurre anche tali reati in un disegno di legge che si limita soprattutto ad aggravare le pene per la rapina, per l'estorsione, per il sequestro di persona a scopo di rapina e per le armi; le quali effettivamente sono diventate una storia strana in Italia. Infatti ad ogni momento si trovano quantità enormi di armi nei casolari, nelle campagne; ed io non capisco come possa proliferare un commercio così attivo soprattutto quando coloro che hanno le armi non sono certamente i cittadini che possono chiedere una licenza per il porto di queste armi e in particolare per le armi da guerra e gli esplosivi, di cui è vietata addirittura l'utilizzazione a tutti per uso personale.

Anche l'aggravamento di queste sanzioni è stato veramente necessario e dirò che la dimostrazione del deterioramento della situazione è data dal fatto che già nel 1967 furono aggravate notevolmente le pene per coloro che usavano esplosivi ed armi o venivano trovati in possesso di esplosivi. Oggi tali sanzioni si sono dovute aggravare, perchè non sono state un sufficiente deterrente nei confronti di questo commercio e di questo traffico di armi. L'articolo 420 del codice penale prima di essere modificato nel 1967 prevedeva una pena da sei mesi a tre anni. Oggi è stato modificato ancora e la pena prevista è molto più grave di quella già aggravata nel 1967, perchè si continua con disinvoltura ad usare esplosivi ed armi per incutere pubblico timore.

Non ho altro da aggiungere, debbo solo dichiarare che siamo lieti che finalmente, dopo oltre due anni da che abbiamo chiesto che si emanasse una legge che in qualche modo diminuisse questo dilagare tragico della criminalità, si sia potuti arrivare in porto; e quindi daremo voto favorevole.

## Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Valitutti. Ne ha facoltà.

V A L I T U T I I. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo liberale darà il suo voto favorevole al disegno di legge. Esso non rappresenta l'optimum che noi avremmo desiderato e che sarebbe necessario in una situazione in cui le spinte criminose, che si traducono quotidianamente in gravi ed efferati reati, sono così numerose e potenti e risultano sempre più travolgenti e irresistibili. Non solo secondo noi non rappresenta l'optimum ma non costituisce neppure una convincente testimonianza dell'inizio di un intervento organico a cui sottostiano ad un tempo una

approfondita riflessione sulle cause dello odierno dilagare della criminalità nella nostra società e una visione ampia e lungimirante atta ad accogliere e perciò stesso a sollecitare multipli e connessi provvedimenti.

Tuttavia daremo il nostro voto favorevole perchè il disegno di legge, pur se si inquadra in una visione socio-giuridica che precede storicamente e idealmente il fenomeno che il disegno stesso intende aggredire, contiene norme che nella loro connessione forniscono più efficaci mezzi di intervento contro la criminalità.

Utilmente, secondo noi, si sono aggravate le pene per i reati di rapina e di estorsione che avvengano in determinate circostanze, per i sequestri di persona a scopo di rapina

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

11 Luglio 1974

o di estorsione, per la fabbricazione, l'introduzione, la vendita e la detenzione di armi da guerra o di tipo guerra.

Il quantum delle pene è sempre discutibile per la mancanza di criteri oggettivi che permettano di commisurarle esattamente alla gravità dei reati, ma si deve riconoscere — e noi lo riconosciamo — che le pene stabilite dal disegno di legge corrispondono alle attese della coscienza pubblica percossa e turbata dalla frequenza e dalla crudeltà dei reati che intendono colpire.

Utilissima, inoltre, è la modifica all'articolo 502 del codice di procedura penale, già
recentemente modificato, che amplia notevolmente l'area dell'applicazione del giudizio direttissimo ingiungendo al procuratore
della Repubblica di procedere con tale giudizio per i delitti di rapina, rapina aggravata,
estorsione, estorsione aggravata, sequestro
di persona a scopo di rapina o di estorsione,
per i reati concernenti le armi e gli esplosivi
e per i reati eventualmente concorrenti, in
tutti i casi in cui non siano necessarie speciali indagini.

Questo ampliamento dell'area di applicacazione del giudizio direttissimo è destinato ad influire sulla rapidità dei procedimenti per la persecuzione dei delitti che più commuovono e sgomentano la pubblica opinione. Se il potere attribuito dal disegno di legge al procuratore della Repubblica sarà usato con il necessario coraggio il suo costante esercizio, aumentando il grado di efficienza della giustizia penale, potrà rianimare la fiducia dei cittadini e porre finalmente argini consistenti al diffondersi del senso dell'insicurezza.

Infine, secondo noi, è provvida la norma che, modificando l'articolo 3 della legge 18 marzo 1971, n. 62, consente agli ufficiali di polizia giudiziaria di procedere all'interrogatorio delle persone arrestate nonchè delle persone fermate ai sensi dell'articolo 238 del codice di procedura penale quando vi è necessità e urgenza di raccogliere le prove di reato e di conservarne le tracce. Trattasi di una innovazione per così dire restauratrice che è stata imposta dalla sofferta esperienza dell'impotenza di meccanismi troppo en-

tusiasticamente predisposti e perciò con scarsi riferimenti alla realtà della nuova criminalità razionalmente organizzata. Ma essa fa salve tutte le garanzie già esistenti nell'ordinamento per il rispetto del diritto delle persone arrestate o fermate.

Con la restituzione del potere di interrogatorio agli ufficiali di polizia giudiziaria in determinate circostanze viene resa più efficiente l'azione della giustizia in una fase particolarmente delicata e influente, ma non è leso il principio del favor libertatis o del favor innocentiae che è ormai saldamente inserito nella struttura del nostro procedimento penale.

Secondo noi si è persino ecceduto nel voler tutelare tale principio stabilendo che gli ufficiali di polizia giudiziaria non possono comunque procedere all'interrogatorio senza la presenza del difensore. Noi avremmo desiderato che, restituendo ai predetti ufficiali il potere di interrogatorio in tutti i casi in cui esso è obiettivamente imposto dalla necessità e dall'urgenza di raccogliere le prove del reato e di conservarne le tracce, si fosse circondato il potere stesso di tutte le garanzie che già assistono il potere di interrogatorio del procuratore della Repubblica o del pretore senza esclusioni e senza aggiunte.

Noi abbiamo manifestato e qui ripetiamo la preoccupazione che, avendo voluto stabilire che comunque l'interrogatorio non abbia luogo senza la presenza del difensore, scelto dalla parte o d'ufficio, si sia largamente vanificata la norma che restituisce limitatamente il potere di interrogatorio agli ufficiadi di polizia giudiziaria, aprendo il varco alle infinite risorse della malizia delle persone arrestate o fermate. Ci è stato opposto che con il restituire l'anzidetto potere agli ufficiali di polizia giudiziania senza la suindicata limitazione, che non sussiste per l'interrogatorio del procuratore della Repubblica o del pretore, si sarebbe violato il secondo comma dell'articolo 24 della Costituzione per cui la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Noi invero non abbiamo negato e non neghiamo questo diritto, ma solo abbiamo osservato ed osserviamo che, come l'ordinaASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

11 Luglio 1974

mento consente al procuratore della Repubblica o al pretore di interrogare senza la presenza del difensore in tutti i casi di necessità e di urgenza in cui, esperite tutte le procedure per ottenere tale presenza, essa risulti materialmente impossibile, ugualmente si sarebbe dovuto consentire agli ufficiali di polizia giudiziaria di procedere all'interrogatorio anche senza la presenza del difensore, compiuti ovviamente da parte di tali ufficiali tutti gli atti necessari per ottenere questa presenza.

Avendo stabilito viceversa che gli ufficiali di polizia giudiziaria non possono interrogare che alla presenza del difensore, si rinnega praticamente la premessa stessa per cui si giustifica la restituzione del potere di interrogatorio agli anzidetti ufficiali, ossia il sussistere della necessità ed urgenza che impone l'uso dello stesso potere.

In pratica accadrà in casi prevedibili, pur se non numerabili, che sussisteranno la necessità e l'urgenza ma che tuttavia gli ufficiali di polizia giudiziaria saranno inibiti nell'uso del loro potere di interrogatorio il cui esercizio ha limiti di tempo stretti e invalicabili.

Noi non abbiamo visto e non vediamo la illegittimità costituzionale, ma piuttosto vediamo dietro questo argomento il niapparire di un vecchio e tenace fantasma che è la diffidenza ancestrale di tutti noi italiani, o della maggior parte di noi, contro ogni potere, pur se controllabile, che sia concesso alla polizia.

## Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

(Segue V A L I T U T T I ). Questa diffusa e tenace diffidenza ha le sue radici nella nostra storia nazionale, di divisioni, di tirannia e di servitù. Gli italiani nella loro storia prenazionale hanno dovuto sempre, in maggiore o minore misura, difendere la loro libertà e la loro stessa sicurezza contro gli abusi e gli arbitri di polizie spesso straniere, e la diffidenza e l'odio contro questo irrinunciabile strumento della sicurezza pubblica si sono pietrificati nel nostro costume e sonnecchiano anche nel nostro pur vigile pensiero.

Onorevoli colleghi, è proprio a questo punto che io desidero tentare di mettere in evidenza i limiti di questo provvedimento che è stato ideato e formulato in una visione secondo noi largamente superata dall'amministrazione della giustizia penale.

Oggi il paese è sconvolto dai fenomeni della nuova delinquenza — lo ha osservato poc'anzi anche l'onorevole Ministro — che è una specie di sottoprodotto inevitabile della società industriale del benessere. In questo tipo di società c'è un eccitamento continuo ed ossessivo al consumo, al consumo sempre più largo e sempre più assorbente. In questo tipo di società abbondano da una parte mezzi materiali per la soddisfazione di bisogni sempre più numerosi e incalzanti, che sono le molle della grande sagra del consumo, e dall'altra gli strumenti che permettono di procurarsi facilmente e impunemente tali mezzi con l'uso della violenza Proprio l'estremo grado di razionalizzazione e di organizzazione di questo tipo di società la espone alle imprese della violenza che è dotata di mezzi teonici di cui non era dotata la vecchia violenza e che è eccitata dal fatto stesso che è generalmente una violenza che paga.

Infine in questo tipo di società c'è un elemento strutturale imponentissimo che è costituito dal lungo indugio della gioventù nella fase della sua preparazione alla vita e al lavoro. Questo elemento strutturale si configura come concentramento e mobilitazione dei giovani che sentono di far parte di una specie di gruppo sociale non solo autonomo, ma esente dalle comuni responsabilità a cui

11 Luglio 1974

sono sottoposti tutti gli altri gruppi sociali. È lungi da me, onorevoli colleghi, l'idea moralistica e puritana di negare questo tipo di società e di disconoscere gli aspetti positivi che la contrassegnano; è mio convincimento che essa porta nella sua stiva più bene che male, ma non posso nello stesso tempo non riconoscere e non identificare i gravi peririocli che la minacciano, specie in quei paesi in cui essa è, per così dire, calata nella forma giunidico-istituzionale dello Stato che noi diciamo libero e democratico. Considerando questa forma giuridico-istituzionale chiamiamo la società industriale del benessere società permissiva; secondo me il problema della nuova delinquenza assume dimensioni gigantesche e drammatiche soprattutto nella società permissiva, perchè per la stessa natura dei suoi principi tale società è costretta a fare appello in più larga misura all'autodisciplina dei suoi cittadini in situazioni economiche, sociali e spirituali in cui viceversa diventa sempre più difficile per i singoli e per i gruppi autodisciplinarsi. Secondo me il pericolo maggiore che pende sulla società permissiva è proprio quello della nuova delinquenza, perchè, per il suo infierire che incide sul grado minimo di sicurezza della convivenza civile, la società permissiva è via via sospinta a modificare la sua natura, trasformandosi gradualmente in società repressiva, come alternativa al caos. Dove la moderna società industriale del benessere è organizzata nelle forme dello Stato autoritario sussistono altri pericoli, ma non quello della nuova delinquenza che non può raggiungere e non raggiunge le dimensioni raggiunte nelle società permissive.

Nelle società permissive, e perciò anche nella nostra società, occorrerà soprattutto e innanzitutto apprestare nuove istituzioni adatte a canalizzare verso precise responsabilità sociali e morali l'ondata irruente della giovinezza; ma ovviamente, pur se dobbiamo purtroppo attenderci che i fiori del male della nuova delinquenza avranno una non breve stagione, non possiamo e non dobbiamo adagiarci sul troppo comodo guanciale dell'attesa della riorganizzazione della nostra società in suoi fondamentali reparti. Bisogna

intervenire subito, e soprattutto nello specifico settore dell'amministrazione della giustizia penale. Il presente provvedimento ha secondo noi insuperabili limiti che gli derivano del fatto di essere stato concepito al di fuori della visione dei nuovi tipi di intervento che reclamano la lotta contro la nuova delinquenza.

Questo provvedimento è stato pensato con riferimento alla vecchia delinguenza e non alla nuova; questo provvedimento sostanzialmente procede sulla vecchia strada della repressione, aumenta le pene e sollecita i procedimenti: in ciò sta il suo pregio, ma in ciò sta anche il suo limite. Mi permetto di ritenere che la nuova delinquenza richieda più prevenzione che repressione, più vigilanza che interventi punitivi. Senonchè le nostre scelte su questo terreno e in questa direzione sono inibite dalla nostra posizione di diffidenza, se non di rifiuto, verso la polizia di s curezza che è il tipico organo di vigilanza e di prevenzione nel campo dei delitti e delle violazioni dell'ordine civile. Questa posizione — l'ho già detto — ha radici storiche che la spiegano, ma non perciò cessa di essere emotiva e irrazionale. Certo, l'attività di polizia essendo per una certa misura discrezionale non può non suscitare allarmi e timori in coloro che credono nei valori dello Stato di diritto. Ma è mio convincimento, onorevoli colleghi, che il titolo I della parte prima della nostra Costituzione, dedicato ai rapporti civili, comprendente gli articoli dal 13 al 28, sia il titolo più fiorente di giovinezza del nostro testo costituzionale, proprio per l'alto grado del suo potere di sintesi di tutte le esigenze che condizionano l'equilibrio delle azioni di cui ha indispensabile bisogno la giustizia penale. È un titolo fiorente di giovinezza perchè in esso il nuovo è felicemente innestato all'antico. Purtroppo credo di non sbagliare dicendo che finora è mancato un serio sforzo del legislatore di interpretare organicamente questo titolo e di tradurlo integralmente in leggi articolate e connesse.

Secondo me questo sforzo è mancato anche, se non soprattutto, per la diffidenza ancestrale verso la polizia che è nella maggior parte degli italiani. A proposito delle cause

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

e della natura di questa diffidenza vorrei dire per concludere due cose molto precise. La prima è che non ignoro che nella nostra polizia sopravvivono abitudini che sono il riflesso di un passato che non è del tutto sparito. Sarebbe invero molto strano se in un paese, in cui il travaglio della conquista del costume democratico è presente e operante in tutti i gruppi sociali, solo la polizia lo avesse risolto vittoriosamente e completamente. Anche la polizia è coinvolta con noi tutti nel travaglio di questa conquista.

La seconda cosa è che anche la diffidenza se non il rifiuto della polizia che sopravvive in molti di noi è un riflesso e un retaggio del passato. Il passato non vive solo nella polizia, nella misura in cui effettivamente vive, ma vive anche nell'antipolizia. L'inserimento effettivo di tutta la polizia nelle strutture e nel comportamento dello Stato democratico si facilita e si asseconda, soprattutto da parte del legislatore, ponendosi in una posizione di disarmo in primo luogo psicologica e morale verso di essa.

PRESIDENTE. Senatore Valitutti, voglia concludere.

VAIITUTTI. Termino, signor Presidente. Grandi paesi democratici testimoniano che la polizia può operare ed opera come organo che effettivamente e correntemente difende la sicurezza e la libertà dei cittadini ed è perciò un sostegno delle istituzioni. Nessuno Stato può fare a meno della polizia. La scelta è tra una polizia che sostenga lo Stato democratico e una polizia che sia incapace di sostenerlo. Ovviamente avversando la polizia e diffidandone noi la rendiamo sempre più incapace di inserirsi nello Stato democratico e di sostenerlo.

Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, come ho già detto la lotta contro la nuova delinquenza non si può svolgere efficacemente premendo, come in effetti fa questo provvedimento, solo sul pedale della repressione. Occorre fare appello a un più largo e a un più razionale intervento dell'azione di vigilanza e di prevenzione, nel rispetto di tutte le garanzie dei diritti di li-

bertà dei cittadini e nella prospettiva di una azione più ampia e più lunga che operi sui più delicati e determinanti meccanismi di formazione della presente società. Procedere soltanto sulla strada della repressione è estremamente pericoloso per due ragioni, perchè la repressione è un bacillo estremamente diffuso e perchè il potere deterrente delle pene oltre un certo limite non cresce ma decresce.

Noi, come ho già detto, daremo tuttavia il voto favorevole a questo disegno di legge. Ma il nostro voto si colloca e acquista significato solo nella visione dei limiti del provvedimento, limiti che lealmente mi sono sforzato di segnalare e di rendere evidenti. (Applausi dal centro-destra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Licini. Ne ha facoltà.

LICINI. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi. L'evoluzione e l'espansione economica di ogni collettività pongono problemi sempre nuovi, che raramente trovano possibilità di regolamentazione nelle precedenti normative.

È quindi imprescindibile compito degli organi preposti alla vita dello Stato predisporre o quanto meno accompagnare la detta evoluzione con tutti gli strumenti che via via appaiono necessari, onde evoluzione ed espansione non abbiano a verificarsi in modo caotico o comunque disordinato, generando così fenomeni dannosi alla collettività. È ovvio che gli strumenti più importanti sono quelli che mirano ad incanalare lo sviluppo economico verso impostazioni e mete sociali, onde la maggior ricchezza non si concreti in un mero dato oggettivo, ma sia il mezzo per la realizzazione di una società più civile, più umana, più giusta. È in questa visione che il Partito socialista ha sempre sostenuto la necessità di un complesso di riforme che verrebbero a costituire la struttura di fondo di un nuovo modello economico e sociale del paese in cui le necessità collettive avrebbero la preminenza sugli interessi individuali, i pubblici servizi obbedirebbero al-

11 Luglio 1974

l'imperativo di soddisfare in modo più equo le esigenze dell'intera collettività e non di singoli più o meno qualificati settori, la produzione sarebbe consequenziale alle esigenze sociali e non sopraffattrice, o comunque in disarmonia con le stesse. La mancanza di tale strutturazione non può che portare ad una esasperazione dei contrasti economici e a una degradazione sociale di cui è tipica conseguenza l'aumento della criminalità.

In una società giusta il criminale rappresenta la casuale eccezione, in una società ingiusta il criminale ne è la logica, prevedibile conseguenza.

La vera lotta alla criminalità è, quindi, essenzialmente legata alla lotta alle ingiustizie sociali che costituiscono direttamente o indirettamente la piattaforma da cui trae origine l'abnorme sviluppo della criminalità.

In altre parole la vittoria sulla criminalità passa necessariamente attraverso la giustizia sociale. Tuttavia, come in innumerevoli altri casi della vita umana e sociale, quando una impostazione o un programma è in fase di attuazione od anche solo *in fieri* si pone la necessità di non consentire che uno stato di fatto, già di per sè critico, abbia ad ulteriormente deteriorarsi al punto da rendere impossibile ogni prospettiva ed ogni ragionata impostazione.

In tal caso si impongono, sotto la spinta della necessità, interventi settoriali di tamponamento che non sono risolutivi del fenomeno, ma mirano ad evitare il peggio per conservare possibilità d'effetto all'intervento di fondo.

Il disegno di legge al nostro esame si pone in questo quadro: in una situazione dissestata per mancata concatenazione tra sviluppo economico e sociale, la criminalità è esplosa con forme di violenza e brutalità esasperanti. Si è così posta la necessità di un intervento inmediato che è — ripeto — di tamponamento, in quanto è rivolto più alle conseguenze che alla causa del fenomeno. È tuttavia un intervento necessario perchè la pazienza e la fiducia dei cittadini che credono nelle grandi doti e possibilità della democrazia non siano ulteriormente compresse e debilitate.

D'altro canto con questo disegno di legge non si esce dall'ambito della legalità demo-

cratica. I reati per cui si prevede un aggravamento della pena sono reati ripugnanti e di grande danno e pericolosità in qualsiasi tipo di organizzazione statuale ed il tentativo di reprimere. attraverso l'immediatezza l'esemplarità della condanna, le azioni che ne sono alla base può trovare contrasto solo in chi mira palesemente o meno al sovvertimento dello Stato. Ciò dicasi in relazione non solo alle disposizioni del disegno di legge che concernono i reati di rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina ed estorsione, ma altresì ed in specie per tutti i reati concernenti le armi e gli esplosivi ove il fenomeno della delinquenza comune si unisce e si fonde in quello più grave del tentativo di sovversione dello Stato democratico.

Incidentalmente va rilevato come il disegno di legge accentri in genere la sua attenzione sull'aumento dei massimi di pena onde consentire una più adeguata correlazione tra la gravità dei fatti e le sanzioni. È qui necessario - lo si consenta - ricordare come troppo spesso alla gravità del fatto non sia commisurata un'adeguata sanzione, ma non per difetto legislativo, bensì per una prassi che molto spesso si è instaurata nei nostri organi giudiziari per cui si mira sempre al minimo, rimproverandosi poi all'organo legislativo il fatto di aver posto dei minimi bassi. È invece compito, è dovere dell'autorità giudiziania, a cui il potere legislativo ha dato, nell'ampiezza della norma, la possibilità di concretizzare la pena in relazione alla gravità del fatto, di usufruire del mezzo che il legislatore ha fornito e non riversare sempre sul potere legislativo delle colpe che esso non ha.

Sempre nel presupposto dello stato di necessità vanno inquadrate le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 sul giudizio direttissimo e quelle dell'articolo 7 sulle sommarie indagini con cui si consentono alla polizia giudiziaria attività che erano state riservate solo al magistrato. Su questo argomento non mi dilungo sulle giustificazioni, sui motivi che rendono esagerate e, diremmo, non accettabili, le critiche che sono state fatte a questo disegno di legge ed alla norma in particolare cui ho or ora accennato. A queste critiche ha già risposto il relatore, ha già risposto il

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

11 Luglio 1974

Ministro ed a queste giustificazioni, a queste spiegazioni, a questa logica, mi associo in pieno.

In Commissione si è discusso anche sul problema della prevenzione, ma lo si è stralciato per consentire uno studio più approfondito ed una normativa organica. Al riguardo siamo convinti che il problema vada affrontato con una maggiore valutazione del contrasto tra tenore di vita e fonti lecite di reddito, in quanto, indipendentemente dalla considerazione politica del fatto, è certo che quando un alto tenore di vita non sia sorretto da note e lecite fonti di reddito ivi è la prova o di una attività criminosa o quanto meno di un'attività parassitaria non meno dannosa alla vita di uno Stato democratico fondato sul lavoro.

Nel disegno di legge presentato dal Gruppo socialista si affrontava altresì il problema del coordinamento di azione tra i vari corpi di polizia dello Stato. Il Governo ha però, con una opportuna iniziativa a tal fine, reso superflua la nostra richiesta, anche se auspichiamo che sia data ai centri operativi una maggiore estensione e organicità, onde garantire alle indagini quel coordinamento che è elemento essenziale per il successo delle operazioni di polizia.

Con questa impostazione il Partito socialista italiano ha dato il suo fattivo apporto alla formulazione del disegno di legge unificato che è oggi in votazione. Con esso ha inteso, nell'ambito del potere legislativo, fare quanto concretamente ed urgentemente era possibile per porre rimedio alla grave crisi determinatasi nel campo della criminalità in cui per giunta si sono sviluppate forme di organizzazione e perfezionismi di azione che richiedono un adeguamento anche tecnico dei mezzi di difesa della società.

Il legislatore ha fatto, seppure nei limiti che ho dinanzi esposto, quanto era suo dovere. Quando questo testo sarà legge, competerà all'Esecutivo e al potere giudiziario opportunamente operare perchè i criminali siano individuati ed adeguatamente puniti.

Per questi motivi il Partito socialista dà voto favorevole al provvedimento. (Applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Sabadini. Ne ha facoltà.

\* S A B A D I N I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il testo del disegno di legge e l'iter attraverso il quale ad esso si è pervenuti partendo da vari testi e in particolare dal testo base a firma del senatore Bartolomei, il confronto con i criteri disposti dal Parlamento per la riforma del codice di procedura penale, nonchè il quadro ben più ampio, politico e sociale, nel quale vive il paese e si inserisce questo provvedimento, ininducono a molte considerazioni.

Sensibile e preoccupato per la crisi di criminalità che investe il paese, consapevole e da tempo della sua pericolosa strumentalizzazione a fini politici eversivi, il Gruppo comunista ha dato un impegnato contributo critico e costruttivo perchè, per quanto possibile, meglio il provvedimento rispondesse agli obiettivi che si proponeva. Non tutto è stato accolto; non sono state accolte alcune proposte di rilievo che tuttora riteniamo utili e positive, ma non si può non riconoscere che il testo in esame è molto diverso da quello presentato dal senatore Bartolomei, che è stato profondamente mutato e migliorato.

Il primo problema che si poneva era quello di togliere le norme che, con il motivo o con il pretesto di combattere la criminalità, indirettamente avrebbero premiato i portatori di concezioni autoritarie, indebolendo minacciosamente fondamentali libertă del cittadino; non v'è dubbio che se certi limiti fossero stati superati si sarebbe ferito l'ordinamento democratico dello Stato. Nel testo ora in discussione tali norme non ci sono più; è stato cancellato l'articolo 3, che con strana confusione sembrava volere responsabilizzare gli atti preparatori dei delitti di rapina, di estorsione a scopo di rapina e di estorsione, ma poi finiva per indebolire le stesse norme di base delle misure di prevenzione e repressione. È stato tolto l'articolo 8 che, vietando la diffusione di immagini e di notizie attinenti ai particolari del delitto qualora potessero compromettere il segreto delle indagini, per la sua genericità inevitabilmente avrebbe finito con il colpire il diritto di

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

11 Luglio 1974

cronaca, la libertà di stampa e di opinione; è stata tolta la disposizione che in pratica estendeva alla detenzione di armi da guerra l'esclusione dalla punibilità prevista dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche, come se tali potessero mai definirsi armi da guerra distruggitrici che delinquenti comuni e fautori dell'eversione, confusi insieme tanto di frequente, tengono rivolte contro il paese, contro le libere istituzioni e contro i cittadini. È stato cancellato l'articolo 6 del progetto Bartolomei che, estendendo oltre i casi già previsti della legittima difesa, della violenza, della resistenza, dello stato di necessità il potere della polizia giudiziaria di fare uso delle armi, sia pure in occasione di gravi reati (apparentemente norme inutili poichè sono già sufficienti quelle disposte dal codice penale), in realtà toglieva ogni limite, già oggi tanto incerto anche nella pratica giudiziaria, a un potere tanto delicato e tanto grave.

È stata data una formulazione giuridica coerente col sistema penale alle nuove norme spesso disposte in termini approssimativi. Sono stati contenuti i minimi, previsti dal primitivo progetto in termini eccessivi, per consentire al giudice la discrezionalità indispensabile al fine di adeguare la condanna all'entità del reato. Sono stati disposti aumenti severi delle pene previste per i delitti più gravi — la rapina, i sequestri di persona a scopo di rapina e di estorsione - sintomatici dell'attuale periodo di criminalità. Pene severe nei massimi e nei minimi sono state disposte per la fabbricazione, l'introduzione nello Stato, il commercio, la raccolta, la detenzione di armi da guerra e di parti di esse, di munizioni da guerra, di esplosivi di ogni genere e di altri congegni micidiali per la necessità evidente ed emergente di combattere nel modo più duro ed inesorabile la criminalità comune modernamente armata e la criminalità fascista che dalla strategia della tensione a quella dell'eversione si è pericolosamente organizzata e armata, come a tutti hanno mostrato senza ormai ombra di dubbio gli avvenimenti recenti sempre più drammatici, luttuosi e gravi.

Sono state adottate alcune misure processuali quali l'estensione del giudizio direttissimo, quando non siano necessarie speciali indagini, per tutti i delitti considerati dal disegno di legge e la competenza del tribunale invece che della corte d'assise per la cognizione dei delitti di rapina aggravata, estorsione aggravata e sequestro di persona a scopo di rapina e di estorsione al fine di sopperire in qualche modo, diciamo nel modo oggi possibile e quanto meno per i delitti più gravi e sintomatici, alla lunghezza dei processi conseguente alla crisi ormai conclamata della giustizia. All'interrogatorio da parte della polizia giudiziaria delle persone arrestate o fermate si è data una struttura completamente diversa da quella prevista dal progetto Bartolomei. Sottolineiamo il contributo e il fermo impegno del Gruppo comunista sui punti più qualificanti: l'obbligo della presenza del difensore all'interrogatorio col diritto, finalmente sancito e chiarito in norma di legge, di rivolgere domande, di fare osservazioni e riserve, dal che discende l'improcedibilità dell'interrogatorio senza la presenza del difensore e la nullità dell'atto qualora il difensore non sia stato presente; l'obbligo della polizia giudiziaria, prima di procedere all'interrogatorio delle persone fermate o arrestate, di darne avviso al procuratore della Repubblica o al pretore.

Il Gruppo comunista tenacemente e a lungo ha sostenuto la delega da parte del magistrato alla polizia giudiziaria e ha proposto l'avviso quando era ormai scontato che la delega non sarebbe stata accolta dalla maggioranza. Ma anche con l'avviso il giudice, subito investito dei suoi poteni e delle sue funzioni secondo le norme che pongono alle sue dipendenze la polizia giudiziaria, non può ma deve decidere se effettuare l'interrogatorio direttamente o lasciare che lo effettui l'ufficiale di polizia giudiziaria. Certo la delega sarebbe stata strumento più chiaro e sintomatico al fine del coordinamento dei poteri dell'indagine, ma anche con l'avviso si possono raggiungere risultati analoghi. Delega o avviso, in sostanza il problema è poi sempre uno solo: che magistrati e polizia giudiziaria compiano scrupolosamente il loro dovere secondo le leggi e secondo coscienza. Si deve

Assemblea - Resoconto stenografico

11 Luglio 1974

comunque dire per completezza che questa come le altre norme processuali, pur rimanendo nell'ambito della costruzione, dovranno vivere solamente per la contingenza che le giustifica. E ciò è ben chiaro all'articolo 16 del disegno di legge, il quale prevede — come aveva proposto il Gruppo comunista — che le nuove norme valgano fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Per tutte queste ragioni il Gruppo comunista dichiara di dare voto favorevole al disegno di legge, pur essendo ben consapevole che ben altri problemi si devono affrontare per avviare a soluzione il problema della giustizia e quello della criminalità. Completamente deluso rimarrebbe chi pensasse di affidarsi esclusivamente a questo o ad altri analoghi provvedimenti, che finirebbero così per diventare un alibi a copertura della mancanza di volontà seria ad affrontare concretamente le difficoltà e le crisi che stanno di fronte alla vita del paese.

Fatti recenti e croniche vicende derivanti anche dal tipo di sviluppo, che tra l'altro ha disintegrato tante famiglie e comunità intere, hanno messo in evidenza le deficienze e le contraddizioni sulle quali si deve operare con estrema urgenza.

Si fa della facile sociologia dissertando sulla criminalità rurale e urbana, quasi fossero fenomeni incontenibili, dati fatali del caso e della storia, contro i quali unico rimedio sarebbe la repressione e la prevenzione di polizia. Certamente esiste anche questa esigenza che soprattutto nel frangente che stiamo attraversando non può e non deve essere sottovalutata, ma non è un caso se la criminalità si è estesa.

Credo di non errare quando affermo che ciò è dovuto allo sviluppo distorto e non uniforme del paese, dominato dal profitto, dalla rendita e dal parassitismo che gravano sulle spalle delle più larghe masse di cittadini (ed oggi ce ne rendiamo conto più che mai); che hanno colpito l'agricoltura, sacrificato al sottosviluppo larghe zone del Mezzogiorno, hanno voluto ed incoraggiato l'emigrazione di milioni di cittadini.

In questa situazione, onorevoli colleghi, è inevitabile che la criminalità trovì alimento. Certo, anche senza scomodare difficili dot-

trine, si può dire che il crimine resta sempre manifestazione di un comportamento individuale. Ma non è men vero, anzi è più vero che determinate condizioni economiche e sociali, ed ora anche politiche, purtroppo lo favoriscono, quasi lo generano.

Nel disegno di legge che il Senato si accinge a votare viene preso in particolare considerazione il delitto di sequestro di persona a scopo di rapina e di estorsione, uno dei delitti più allarmanti, gravi e sintomatici. Ma una domanda pongo al Governo ed alla maggioranza: in concreto fino ad oggi cosa si è fatto per la rinascita delle zone interne della Sardegna, nelle quali il sequestro di persona è endemico, al fine di garantire il moderno progredire dell'azienda pastorale, ora in gran parte ancora transumante e nomade; che si è fatto per stroncare l'attività mafiosa che non è un costume, ma organizzazione di sfruttamento, di oppressione, di delitto e di conruzione? Come si può pervenire ad inquinare, onorevoli colleghi, centri importanti dello Stato, quali comuni e regioni — lo provano non fosse altro le vicende della regione Lazio e del comune di Palenno — senza coperture, negligenze, connivenze di carattere politico? E come può Luciano Liggio sfuggire agli occhi attenti — si fa per dire — di poliziotti e magistrati e vivere a lungo indisturbato in un appartamento al centro di Milano, da dove pare abbia diretto ed organizzato la cosiddetta « anonima sequestri »? Che si è fatto? Sono stati puniti i responsabili? Che si era fatto fino a pochi giorni or sono per ricercare e colpire i delinquenti da tempo noti della trama nera, responsabili di tanti delitti e gravi stragi, organizzatori ed esecutori di rapine e di sequestri di persona, sempre al fine di minare con intenti eversivi la fiducia dei cittadini nelle istituzioni dello Stato?

Queste scelte politiche e queste carenze nei confronti della volontà sana e democratica del paese intero sono le cause vere e più profonde del dilagare dei fatti gravi e sintomatici di criminalità. Non si può nemmeno pensare, onorevoli colleghi, di porre ad essi un margine od una fine senza riforme sociali profonde e democratiche, senza dare al paese uno sviluppo armonico uniforme, senza

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

11 Luglio 1974

stroncare finalmente la trama nera ovunque vegeti o si annidi, senza garantire allo Stato repubblicano la fedeltà piena e democratica degli organi e di tutti i funzionari dello Stato.

Per questo, mentre votiamo il disegno di legge perchè diventi legge, consapevoli della sua sintomatica e urgente necessità, chiediamo al Governo e alla maggioranza, anche al fine di combattere la criminalità nelle sue cause vere e nelle radici più profonde e più pericolose, riforme democratiche dell'economia, della società, dello Stato, degli organi e delle strutture dello Stato. (Vivi applausi dalla estrema sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Branca. Ne ha facoltà.

B R A N C A . Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, ho ben poco da aggiungere a quello che ho sentito dagli ultimi due colleghi che hanno parlato. La Sinistra indipendente vota a favore di questo disegno di legge. D'altra parte il disegno originario è stato esaminato e riesaminato in Commissione, purgato ed espurgato e il testo che ora dobbiamo approvare è stato già approvato da tutti i Gruppi in seno alla Commissione e alla Sottocommissione.

La pressione da parte dell'opinione pubblica, che ha chiesto un intervento legislativo e una modificazione della legislazione vigente, ha reso necessari questi provvedimenti. Non si potevano non adottare. Come altri oratori hanno detto, non è questa la soluzione migliore — anche se i nostri motivi sono diversi da quelli esposti da altri oratori — ma è certo che questa legge è da approvare.

L'aumento delle pene era necessario perchè la loro misura attuale per questi reati di particolare gravità è troppo esigua rispetto al danno, alla ferita che essi provocano alla nostra società. Direi che era una necessità strutturale dell'ordinamento accrescere le pene. Non ci illudiamo che tale aumento possa ridurre il numero dei delitti, ma riteniamo giusto l'adeguamento delle pene alle conseguenze dannose provocate da reati di questo e di altro tipo. Per ciò che riguarda il procedimento per direttissima riteniamo che sia stato giusto estenderlo anche a fatti di questo genere. Se negli altri casi, rispetto ai quali già vive, il procedimento per direttissima è giustificato dall'evidenza del reato, in questi casi è giustificato dalla particolare gravità del reato e dal turbamento sociale che i delitti di questo genere provocano e hanno sempre provocato.

Resta infine l'articolo 7, che è il più delicato, che ammette l'interrogatorio da parte della polizia giudiziaria. Non avremmo approvato questa norma se non ci fossero state due garanzie di difesa del cittadino consistenti appunto nell'avviso immediato all'autorità giudiziaria e nella necessità della presenza del difensore. Non possiamo accettare l'auspicio, se auspicio può chiamarsi, del Gruppo liberale secondo cui si sarebbe dovuti andare più in là nel senso di premere la mano col peso della repressione anche a danno di una maggiore o migliore difesa del cittadino. Perchè, se è vero che garanzie di questo tipo in qualche caso non si richiedono quando l'interrogatorio si svolge dinanzi all'autorità giudiziaria, è però anche vero che la polizia non è l'autorità giudiziaria e per quanto riguarda l'accertamento della verità l'autorità di pubblica sicurezza, anche se si tratta di polizia giudiziaria, ora come ora, e probabilmente anche in futuro, non può dare nè dà le stesse garanzie che dà il pubblico ministero.

D'altra parte sappiamo che la sentenza numero 86 del 1968 della Corte costituzionale è stata ispirata proprio a questo motivo (l'ho scritta io: me la ricordo benissimo); sappiamo che una volta riconosciuto alla autorità di pubblica sicurezza o a qualunque altra autorità nel nostro paese di procedere a determinate misure o ad interrogatorio in casi di urgenza, tutti i casi diventano casi di urgenza; di modo che anche questa giustificazione dell'urgenza si rivela infida e vorrei dire, senza offendere nessuno, addirittura ipocrita.

Dunque, una volta che l'originario progetto di legge sia stato, come è stato, espurgato da tutte quelle altre cose che erano in contrasto col diritto del cittadino, esso è per parte nostra accettabile. Ed è per questo che anche Assemblea - Resoconto stenografico

11 Luglio 1974

la Sinistra indipendente dà voto favorevole al disegno di legge. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Agrimi. Ne ha facoltà.

AGRIMI. Una breve dichiarazione di voto, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, per esprimere innanzitutto il compiacimento del Gruppo della democrazia cristiana per il fatto che questo provvedimento, in una stesura che non esito a definire pregevole (il risultato di un lavoro minuzioso, attento e diligente svolto dalla Commissione giustizia del Senato) e pervenuto al nostro esame questa sera. Compiacimento, ovviamente, anche per il fatto che il Gruppo della democrazia cristiana ha concorso, in modo che, senza presunzione, ritengo di poter definire determinante, perchè questa materia uscisse dalle aspirazioni generiche degli ambienti politici e dell'opinione pubblica, per diventare testo di legge; e speriamo che anche l'altro ramo del Parlamento vorrà adeguatamente valutarlo ed approvarlo con la maggiore celerità possibile.

Il disegno di legge presentato dal presidente del Gruppo della democrazia cristiana senatore Bartolomei, e da altri 66 componenti del Gruppo, non rispondeva certo ad una idea improvvisamente sorta nella mente o nell'immaginazione dei presentatori. Rispondeva ad un'esigenza conclamata, vorrei dire quasi ad un grido di allarme, di protesta e di richiesta dell'opinione pubblica, giustamente preoccupata per la crescente ondata di criminalità in forme delittuose particolarmente gravi e in certi casi particolarmente efferate.

Che cosa chiedeva e chiede l'opinione pubblica al Parlamento chiamato a formulare leggi che possano trovare rapida e chiara applicazione? Chiede in definitiva che sia rispettata l'elementare esigenza alla quale si richiamava qualche momento fa anche il senatore Valitutti: quella sancita dalla Costituzione nel suo primo precetto, scritto nel-

l'articolo 13 dopo le dichiarazioni e i princìpi generali, che sia, cioè, ritenuta inviolabile e quindi adeguatamente salvaguardata la libertà personale e la sicurezza dei cittadini. È questa libertà che viene messa in pericolo da un'ondata crescente di criminalità che si è manifestata e continua a manifestarsi, non a giorni alterni ma, con alterna intensità, tutti i giorni, sicchè i giornali somigliano un po' a bollettini quotidiani dei sequestri di persone e delle rapine.

L'opinione pubblica chiede che il Parlamento non si trinceri, come fino a qualche tempo fa ha fatto, dietro il pur notevole impegno di provvedere a leggi organiche di riforma delle procedure, delle norme sostanziali e dei regolamenti che disciplinano, per gli organi dello Stato, l'esercizio dell'obbligo che essi hanno di assicurare la libertà e la sicurezza dei cittadini, ma che con un provvedimento urgente, quale è questo, si provveda ad ovviare agli inconvenienti più gravi, a rivedere alcune norme che hanno dato luogo a gravi disfunzioni, ingenerando una specie di sicurezza di impunità o comunque di punizione a lunga scadenza per coloro che organizzano, in un modo meticoloso, moderno e preciso, l'attività di bande criminali.

Devo dire subito che ho qualche perplessità quando ascolto dichiarazioni che suonano quasi a giustificazione di tali crimini, per le carenze del contesto sociale nel quale essi si verificano. Non che - lo dico subito un assetto sociale più giusto ed ordinato non concorra a ridurre il fenomeno della criminalità, ma soprattutto coloro che commettono taluni gravi reati non debbono trovare presso chicchessia giustificazione di sorta; non ci sono attenuanti per coloro che vogliono vivere dei frutti della violenza, senza lavorare e rubando le buste paga degli operai o gli stipendi di coloro che lavorano! Ci sono - ripeto - possibilità che una società più giusta riduca anche il fenomeno della criminalità, ma non bisogna mai richiamarsi a ciò, quando si deve puntare il dito contro coloro che in modo violento, efferato e pertinace conducono avanti le più gravi azioni delittuose.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

11 Luglio 1974

Che cosa chiede, dunque, l'opinione pubblica ai legislatori e cosa abbiamo fatto con questo disegno di legge? Io credo che abbiamo risposto largamente a quest'attesa, ad un'opinione pubblica che chiede appunto che siano individuati i criminali, inchiodandoli tempestivamente alle loro responsabilità, che siano processati rapidamente, che siano puniti adeguatamente. Con questo disegno di legge in primo luogo si provvede a punirli adeguatamente, si provvede, cioè, a dare alla magistratura, con un arco di previsione di pena che è sensibilmente aumentato nei minimi e notevolmente aumentato nei massimi (per l'estorsione e per la rapina aggravata si giunge ad un massimo di venti anni e per il sequestro di persona aggravato ad un massimo di venticinque anni) la possibilità di irrogare pene adeguate. È da notare che la magistratura si attiene troppo spesso al criterio di partire dai minimi di pena ma di certo, in tal modo, non si ottempera al dovere che legislativamente spetta al magistrato di tener presenti i minimi ed i massimi e di irrogare, per i casi particolarmente efferati, il massimo della pena, il che, a volte, viene ritenuto dall'opinione pubblica anche troppo poco. Occorre poi che questa punizione avvenga in modo sollecito: il disegno di legge risponde anche a questa esigenza, dal momento che in uno dei suoi articoli prescrive il rito della procedura direttissima per questi reati particolarmente gravi, affidandone la competenza al tribunale, ad evitare le lungaggini molte volte legate alla stessa composizione di organi che, come le corti di assise, devono essere convocati seguendo tutte le formalità necessarie e quindi difficilmente possono tempestivamente provvedere alla celebrazione del giudizio direttissimo, che è invece uno dei più validi deterrenti nei confronti di chi sa che una volta assicurato alla giustizia non ha speranza di lungaggini o di eventuali future evenienze.

Il punto, tuttavia, più delicato di questo disegno di legge, e vorrei dire anche quello qualificante, è nell'articolo (mi pare il 7) che sostituisce l'articolo 225 del codice di procedura penale. Questa norma è già stata rimaneggiata con leggi precedenti del 1969 e

del 1971 e nei confronti della stessa ho avvertito nelle dichiarazioni dell'onorevole Ministro qualche momento fa l'intenzione di ulteriori revisioni, non, però, nel senso che, a mio avviso, deve essere perseguito, quello, cioè, di stabilire finalmente che tra polizia e magistratura in questo campo si deve operare in stretta solidarietà, in reciproca fiducia, non con reciproco sospetto. I cittadini devono poter guardare a polizia e magistratura, come a due fondamentali pilastri, entrambi al suo servizio per combattere la criminalità, non come a due entità l'una circondata da sospetto e solo l'altra meritevole di fiducia; l'una da imbrigliare, l'altra da lasciare completamente incontrollata.

Nella lotta contro la criminalità, polizia e magistratura esercitano un essenziale servizio in favore del cittadino; sono funzioni pubbliche entrambe, rivestite entrambe di uguale dignità, accompagnate perciò da uguale rispetto. Quando oggi si parla di polizia disarmata, ci si riferisce soprattutto ad un aspetto morale; la polizia si disarma e si scoraggia soprattutto diminuendone il prestigio, circondando di sospetto la sua azione. Questo non deve essere possibile, non deve verificarsi, anche perchè non è assolutamente giusto. Lasciate che ricordi in questo momento la significativa circostanza per cui la discussione di questa sera avviene nel giorno anniversario della fondazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nel giorno della festa della polizia. Si tratta di gente che lavora, che si prodiga con compensi assai modesti, che combatte la criminalità in circostanze certamente più rischiose di quelle in cui operano tutti gli altri, compresi i magistrati; è gente la quale nella lotta contro la criminalità paga di persona e qualche volta col sacrificio della vita.

Veniamo dalla celebrazione odierna della festa della polizia e dell'anniversario della fondazione della pubblica sicurezza, celebrazione preceduta pochi giorni fa, il 5 giugno, dall'anniversario dell'Arma dei carabinieri, il 21 giugno dall'anniversario della Guardia di finanza; in tutte queste circostanze il Capo dello Stato ha dovuto consegnare a vedove ed orfani medaglie alla memoria di qual-

Assemblea - Resoconto stenografico

11 Luglio 1974

che caduto nella lotta contro la criminalità organizzata. Abbiamo eliminato dal disegno di legge Bartolomei alcune norme in esso contenute, accogliendo taluni rilievi, nello spirito di collaborazione di cui all'inizio ho volentieri dato atto, e che mi fa piacere riconfermare alla presenza del presidente della Commissione, senatore Viviani. Desidero, anzi rivolgere al presidente Viviani un vivo riconoscimento per il lavoro che con diligenza si svolge in seno alla Commissione giustizia del Senato, il che dovrebbe allontanare — mi sia consentita questa piccola parentesi — alcune accuse ingiuste per l'attività del Parlamento in questo settore: accanto ai complessi disegni di riforma che stiamo portando avanti, si è riusciti infatti ad elaborare anche questo provvedimento urgente, che si inserisce nel quadro di importanti modifiche legislative e non è il solo perchè altri disegni di legge la Commissione giustizia sta esaminando in questo periodo di tempo e non meno impegnativi. Quando perciò qualche volta si parla di ritardi, in questo settore, dell'iter parlamentare per cercare, ad ogni costo, capri espiatori, mi pare che si faccia torto innanzitutto non a questo o a quel Gruppo, ma al Presidente, al quale io invece desidero dare atto che si tratta di persona di eccezionale solerzia, al cui impegno si deve soprattutto se la Commissione giustizia sta lavorando con un ritmo certamente encomiabile. (Applausi dal centro).

Dopo questa doverosa considerazione desidero rapidamente concludere.

La norma del progetto Bartolomei relativa all'uso delle armi, ha detto il senatore Sabadini, è stata eliminata perchè non ce n'era bisogno: infatti gli articoli 51, 52 e 53 del codice penale già disciplinano l'uso delle armi. Qualche volta tuttavia tra polizia e magistratura occorrerebbe un modo di procedere più fiducioso dato che esse lavorano per lo stesso scopo e l'una, dalla sua ovattata poltrona, non dovrebbe giudicare in modo freddo ed avulso dalla realtà le circostanze in cui si giunge all'uso delle armi da parte dell'altra, che si trova, invece, sulla linea del fuoco.

Dell'operato della polizia ci sarà, infine, sempre un ministro o un sottosegretario che,

chiamato a rispondere, dovrà dirci come e perchè quel tale funzionario di polizia ha operato in un certo modo e, se non ha operato bene, ne deriverà una responsabilità che può giungere fino allo stesso ministro. Dell'operato del magistrato invece il qui presente onorevole Pennacchini, con tutta la sua buona volontà, non potrà venire a dirci se non che esso esula dalla competenza del Ministero. Non si tratta quindi di stabilire priorità o precedenze, ma di affermare una pari dignità e di auspicare la scomparsa di ogni atmosfera di sospetto attorno all'operato di due corpi dello Stato ugualmente meritevoli di rispetto.

Assicuro il voto del Gruppo della democrazia cristiana con piena convinzione e con la sicurezza che, seguendo il binario sul quale si è posto l'articolo 225 del codice di procedura penale, si potrà ulteriormente perfezionare. Un principio solo è inviolabile, quello di assicurare il diritto della difesa in ogni momento. Tale difesa noi abbiamo assicurato nei confronti della polizia; forse non sarà male uniformare il sistema anche nei confronti della magistratura. Un cittadino, imputato o sospetto di qualsiasi reato, anche il più grave, ha il diritto di vedere garantiti i diritti della sua personalità di fronte a chiunque, sia esso ufficiale di polizia o giudice; la vera garanzia sta quindi nell'estensione della presenza della difesa, introdotta appunto con l'articolo 225, così come viene, con questa legge, modificato.

Allorchè tale garanzia, prevista dall'articolo 24 della Costituzione venga assicurata, il resto diventa solo un riecheggiare di facile demagogia che deve essere superato di fronte ad un'opinione pubblica che vuole vedere concretamente assicurata, contro ogni criminale attentato, quella inviolabile libertà personale che è garantita dalla Costituzione. (Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, si dia lettura del disegno di legge numero 1422, nel testo approvato articolo per

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

11 Luglio 1974

articolo dalla 2ª Commissione, con le correzioni fatte presenti dall'onorevole relatore.

VARALDO, f. f. Segretario:

## Art. 1.

Il primo capoverso dell'articolo 29 del codice di procedura penale è abrogato.

#### Art. 2.

In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale, il procuratore della Repubblica procede in ogni caso con il giudizio direttissimo, sempre che non siano necessarie speciali indagini, per i delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, e per i reati eventualmente concorrenti con quelli sopraindicati.

## Art. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 628 del codice penale è sostituito dal seguente:

- « La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire trecentomila a lire un milione e cinquecentomila:
- 1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;
- 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire ».

#### Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 629 del codice penale è sostituito dal sèguente:

« La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire trecentomila a lire un milione e cinquecentomila, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente ».

#### Art. 5.

L'articolo 630 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Articolo 630. - (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione). — Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sè o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa non inferiore a lire quattrocentomila.

La pena è della reclusione da dodici a venticinque anni e della multa non inferiore a lire un milione, se il colpevole consegue l'intento ».

### Art. 6.

All'articolo 630 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso di sequestro di persona a scopo di estorsione per conseguire un profitto di natura patrimoniale, se l'agente o il concorrente si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del versamento del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605 ».

## Art. 7.

L'articolo 225 del codice di procedura penale, già sostituito dall'articolo 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, e successivamente dall'articolo 3 della legge 18 marzo 1971, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Art. 225. - (Sommarie indagini). — Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando v'è necessità ed urgenza di raccogliere le prove del reato o di conservarne le tracce, possono procedere ai necessari rilievi, a sommarie informazioni testimoniali, nonchè ad interrogatorio dell'indiziato e ad atti di ricognizione, ispezione o confronto. Nel corso di dette indagini si osservano le norme sull'istruzione formale, comprese quelle previste dall'articolo 304-bis, senza deferire il giuramento, salvo che la legge disponga altrimenti.

Assemblea - Resoconto stenografico

11 Luglio 1974

Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere all'interrogatorio delle persone arrestate, nonchè delle persone fermate ai sensi dell'articolo 238.

Prima di procedere ai sensi del precedente comma, la polizia giudiziaria deve avvertire anche telefonicamente il procuratore della Repubblica o il pretore.

Ai fini del compimento degli atti rientranti tra quelli previsti dall'articolo 304-bis, nonchè dei confronti cui partecipi l'arrestato o il fermato, l'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a ricevere, da parte dell'indiziato, dell'arrestato o del fermato, la nomina del difensore di fiducia, che viene immediatamente avvertito.

Nel caso in cui il difensore prescelto, o altro contestualmente indicato in sostituzione, non sia reperibile, o non possa presenziare tempestivamente, il pubblico ministero, su richiesta dell'ufficiale di polizia giudiziaria, provvede all'immediata nomina del difensore di ufficio di turno quale risulta da un elenco formato ed aggiornato dal presidente del tribunale e dal presidente del Consiglio dell'ordine forense del luogo. Nell'elenco debbono essere iscritti anche gli avvocati e procuratori che ne facciano domanda.

Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di presenziare all'interrogatorio e agli altri atti di cui al comma quarto del presente articolo.

La violazione di tale obbligo, salvo legittimo impedimento, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 131 del codice di procedura penale.

Non si può comunque procedere all'interrogatorio e al compimento degli altri atti previsti dal quarto comma senza la presenza del difensore, il quale ha diritto di rivolgere domande, di fare osservazioni e riserve; di ciò deve essere dato atto a verbale.

Si applica la disposizione di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 78 del codice di procedura penale.

Al deposito degli atti cui i difensori hanno il diritto di assistere, nonchè dei processi verbali relativi ai sequestri ed alle ispezioni provvedono, ai sensi dell'articolo 304-quater, il pubblico ministero o il pretore, ai quali gli atti stessi sono immediatamente trasmessi ai sensi dell'articolo 227 ».

#### Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dai seguenti:

« Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.

In ogni caso è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza ».

#### Art. 9.

Il testo dell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è sostituito dal seguente:

« Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni ».

### Art. 10.

Il testo dell'articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è sostituito dal seguente:

« Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila ».

## Art. 11.

Il testo dell'articolo 3 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è sostituito dal seguente:

« Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

11 Luglio 1974

termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento dell'emanazione dell'ordine, è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila ».

## Art. 12.

Il testo dell'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è sostituito dal seguente:

« Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da lire 200.000 a lire 2 milioni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso da due o più persone o in luogo in cui sia concorso o adunanza di persone o di notte in luogo abitato ».

#### Art. 13.

Il testo dell'articolo 6 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è sostituito dal seguente:

« Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a otto anni ».

## Art. 14.

Il testo dell'articolo 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è sostituito dal seguente:

« Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all'impiego, di cui all'articolo 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi non contemplate dalla presente legge sono triplicate. In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi ».

#### Art. 15.

Le disposizioni contenute nel precedente articolo non si applicano nell'ipotesi di reato di porto d'armi abusivo per mancanza di validità della licenza di porto d'armi anche per uso di caccia conseguente all'omesso pagamento della tassa di concessione governativa.

#### Art. 16.

Le norme processuali della presente legge valgono fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Metto ai voti il testo del disegno di legge n. 1422, approvato dalla Commissione, nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano. È approvato.

Sono pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 16 e 1497.

#### Variazione al calendario dei lavori

PRESIDENTE. Poichè sono stati esauriti tutti gli argomenti previsti dal calendario dei lavori dell'Assemblea per la corrente settimana, la seduta antimeridiana di domani, programmata dal calendario stesso, non avrà più luogo.

## Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Assemblea - Resoconto stenografico

11 Luglio 1974

## VARALDO, f. f. Segretario:

LI VIGNI, BACICCHI. — Ai Ministri del commercio con l'estero e del tesoro. — Per sapere perchè si è permesso che si giungesse al pratico prosciugamento di ogni possibilità creditoria del Ministero del commercio con l'estero a favore delle esportazioni, con particolare riguardo per le piccole imprese.

È addirittura ovvio che il disavanzo della bilancia commerciale si contiene non solo agendo sulle importazioni, ma anche aiutando le esportazioni, e ciò a maggior ragione è valido in un momento in cui forte è, a livello internazionale, la concorrenza in tale campo, spesso ricorrendo anche ad aiuti che ufficialmente non figurano.

Si chiede, pertanto, di sapere quali misure si intendano prendere, con urgenza, per ovviare alle carenze indicate, con particolare riguardo per le piccole e medie imprese più esposte a pericolosi contraccolpi.

(3 - 1239)

RUHL BONAZZOLA Ada Valeria. — Al Ministro della pubblica istruzione ed al Ministro senza portafoglio per i beni culturali e per l'ambiente. — (Già 4-3385).

(3 - 1240)

# Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FILETTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere se e quali provvedimenti il Governo intenda adottare al fine di far cessare lo sciopero dei conservatori dei registri immobiliari, che si protrae da oltre 40 giorni, e di ripristinare il servizio delle iscrizioni e trascrizioni ipotecarie, evitando, così, che disagi e danni già di notevole entità si aggravino ulteriormente ed assumano carattere di irreparabilità.

(4 - 3424)

MERLONI. — Al Ministro del tesoro. — Apprendendo da notizie di stampa che il Banco di Roma ha concesso un prestito di 100 milioni di dollari al gruppo Sindona, ottenendo in garanzia azioni della « Banca privata italiana » e della « Generale immobiliare », l'interrogante chiede di sapere se il suddetto prestito non venga di fatto ad incidere sulle possibilità di credito alla normale clientela del Banco di Roma, ed in particolare alla piccola e media impresa, più di altri soggetta, proprio dalla stessa banca, a pressanti richieste di rientro giustificate con la mancanza di liquidità.

(4 - 3425)

PIRASTU. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere se è a conoscenza della gravissima situazione determinatasi nell'Amministrazione giudiziaria del circondario del Tribunale di Nuoro in conseguenza della totale paralisi provocata dal trasferimento di numerosi magistrati e funzionari che erano stati assegnati agli uffici del circondario stesso.

Negli ultimi mesi sono stati trasferiti ad altre sedi tre giudici del Tribunale, due sostituti procuratori della Repubblica e un pretore, senza che sia stata annunciata la loro sostituzione; la presenza di un solo sostituto procuratore della Repubblica in luogo dei tre previsti in organico rende impossibile l'assolvimento dei compiti più elementari; le Preture di Bitti e di Gavoi sono prive di titolari, mentre le Preture di Nuoro e Orani, oltre le due citate, sono prive di funzionari di cancelleria; solo tre ufficiali giudiziari sono presenti in tutto il circondario: tutto ciò ha creato una situazione insostenibile, ha determinato la sfiducia delle popolazioni verso l'Amministrazione della giustizia e ha costretto il Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori del Tribunale di Nuoro a deliberare uno sciopero a tempo indeterminato.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

11 Luglio 1974

In considerazione delle peculiari condizioni della provincia di Nuoro, ed in particolare della Barbagia, che, come vigorosamente sottolineato nelle conclusioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sul banditismo in Sardegna, impongono la necessità di un'Amministrazione della giustizia particolarmente rapida ed efficiente, si chiede di conoscere se il Ministro non ritiene necessario ed urgente intervenire, sia direttamente, sia con autorevole sollecitazione del Consiglio superiore della Magistratura, per consentire al più presto la ripresa dell'attività ed il corretto funzionamento dell'Amministrazione della giustizia nel circondario di Nuoro.

(4 - 3426)

PIRASTU. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto che numerosi proprietari di alloggi costruiti dall'Istituto case popolari e venduti dal demanio dello Stato, ai sensi della legge 10 aprile 1947, n. 261, sono stati invitati dall'Intendenza di finanza di Cagliari a pagare, entro il termine di 90 giorni, una differenza del prezzo di acquisto di oltre 200.000 lire;

se, in considerazione del fatto che il prezzo di acquisto era stato fissato in un regolare contratto, approvato dall'Intendenza di finanza di Cagliari con decreto numero 349302 del 24 dicembre 1964, e quindi vincolante ambo le parti, non ritenga inammissibile il tentativo di imporre, per iniziativa di una delle parti, una modifica del contratto che non ha avuto il preventivo consenso dell'acquirente, e non ritenga necessario intervenire presso l'Intendenza di finanza di Cagliari per indurla a desistere dalla sua azione.

(4 - 3427)

## Ordine del giorno per le sedute di martedì 16 luglio 1974

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedì 16 luglio in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Proroga dei termini stabiliti dagli articoli 1, 3, 6 e 28 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento della pubblica Amministrazione (114).

FILETTI. — Modifiche ed integrazioni all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernenti il riconoscimento di servizi non di ruolo dei dipendenti statali (504).

BARTOLOMEI ed altri. — Interpretazione autentica dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in materia di valutazione dell'anzianità di servizio degli insegnanti (516).

TANGA. — Valutazione dei servizi ai fini del computo dell'anzianità richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione degli impiegati civili dello Stato (580).

II. Discussione del disegno di legge:

Integrazione dei fondi di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853, per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno (1636).

La seduta è tolta (ore 21,20).

Dott. Alberto Alberti Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari